SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 aprile 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 marzo 2024, n. **42**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2024, N. 10

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società ANAS S.p.A.» e le parole: «è individuato» sono sostituite dalle seguenti: «è individuata»;

al secondo periodo, le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi»;

al terzo periodo, le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole: «degli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «circa gli impegni»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MXP – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività»;

alla rubrica, le parole: «in ambito stradale» sono soppresse e le parole: «delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera *a)*:

al numero 1), le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ANAS S.p.A.»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) al comma 2-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità"»;

al numero 2):

al capoverso 5, lettera *a)*, alinea, le parole: «Autorità politica» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di Governo»;

al capoverso 5-*ter*:

al primo periodo, le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)», le parole: «e ferroviari» sono soppresse e le parole: «nonché dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli interventi»;

al secondo periodo, le parole: «Il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di amministrazione» e le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)»;

al terzo periodo, le parole: «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo di amministrazione»;

dopo il capoverso 5-*ter* è aggiunto il seguente:

«5-*quater*. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di ANAS S.p.A.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.», le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 2, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della medesima società,» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima società e»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. L'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-*ter*. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-*bis*, l'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

alla rubrica, le parole: «delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026» sono sostituite dalle seguenti: «dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis *(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)*. — 1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «con ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ANAS S.p.A.», le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.», le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.», le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma» e dopo le parole: «senza nuovi o maggiori» è inserita la seguente: «oneri»;

al comma 2, dopo le parole: «articolo 11, comma 9, lettera *a)*, del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «ANAS S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «L'ANAS S.p.A»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A.

3-*ter*. Per gli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-*quater*. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-*quinquies*. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione.

3-*sexies*. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-*quinquies*, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, e dodici unità da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica

dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 4, le parole: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* e dei commi 1, 2, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* del presente articolo».

All'Allegato A, le parole: «delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026» sono sostituite dalle seguenti: «dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026».

Dopo l'Allegato A è inserito il seguente:

«Allegato A-*bis*
*(articolo 1, comma 1-*bis*)*

Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

Regione o provincia autonoma	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento – Adeguamento infrastrutturale
Veneto	Stazione di Longarone – Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte nelle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento – PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

».

Nell'Allegato B, capoverso Allegato 1, l'ultima riga è soppressa.

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1014):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI (Governo MELONI-I), il 5 febbraio 2024.

Assegnato alla 8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 6 febbraio 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 13, il 20, il 21 e il 27 febbraio 2024; il 12, il 13 e il 19 marzo 2024.

Esaminato in Aula e approvato il 20 marzo 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1790):

Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 20 marzo 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 21 marzo 2024.

Esaminato in Aula il 25 marzo 2024 e approvato definitivamente il 26 marzo 2024.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2024.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 93.

24G00057

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2024, n. **43**.

Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali;

Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte di banche e società di *leasing* finanziario, a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;

Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a., in attuazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il *leasing* finanziario, non necessariamente a valere sul *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che:

a) al comma 1, dispone che i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento;

b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento;

c) al comma 3, stabilisce che i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

5 per cento, per le micro e piccole imprese;

3,575 per cento, per le medie imprese;

d) al comma 4, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista per i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata per i contributi di cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste;

e) al comma 5, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione;

Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto il ripristino dell'erogazione in più quote annuali del contributo di cui comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, che stabilisce di disciplinare il presente intervento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 2 comma 1, stante il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023;

Vista la comunicazione inviata in data 5 dicembre 2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;

c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

d) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di

cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 14 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

f) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in *leasing* finanziario, deliberato - ovvero contrattualizzato se di importo inferiore - a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario avente le caratteristiche di cui all'articolo 8 del decreto 22/4/2022;

g) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, nonché l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell'utilizzo del *plafond* di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti Spa, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

i) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *v)* del decreto 22/4/2022;

j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022; in particolare:

investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e *hardware* classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;

investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;

k) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario finanziario - aderente alla convenzione - che concede il finanziamento.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.

2. Il presente decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo di cui al decreto-legge n. 34/2019, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) sono costituite in forma di società di capitali;

b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 5.

Caratteristiche dell'aumento di capitale

1. Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.

2. L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».

3. A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i

trenta giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.

4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.

5. Ai sensi degli articoli 2481-*bis* e 2463-*bis* del codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui al comma 3.

6. L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile.

7. A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.

Art. 6.

Misura del contributo per la capitalizzazione

1. A fronte dell'aumento di capitale di cui all'articolo 5, il contributo di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022 è incrementato:

a) al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese;

b) al 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento per le medie imprese.

2. In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purché sia rispettato il limite di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 7.

Presentazione della domanda di contributo in caso di aumento di capitale

1. La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale di cui all'articolo 5 deve presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 12.

2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 5.

3. A pena di improcedibilità della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.

4. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022. Nel caso, l'impresa dovrà presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo nella misura incrementata di cui all'articolo 6 riporta, oltre alle indicazioni e agli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto 22/4/2022, gli obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai tempi e alle modalità della sottoscrizione e del versamento dell'aumento di capitale.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata di cui all'articolo 6 è effettuata nelle medesime modalità e tempi previsti dal decreto 22/4/2022 ed è subordinata all'avvenuto versamento delle quote dell'aumento di capitale secondo quanto disposto dal provvedimento di cui all'articolo 12 e dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.

2. Nei casi in cui il decreto 22/4/2022 preveda l'erogazione del contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione di cui all'articolo 14, comma 2 dello stesso decreto 22/4/2022.

3. L'avvenuto versamento delle quote di aumento di capitale nei tempi e nelle modalità previste dal presente decreto è attestato dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. Le PMI beneficiarie conservano la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e le ispezioni in loco.

Art. 11.

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in tutto o in parte, qualora:

a) venga accertato che la PMI beneficiaria - in qualunque fase del procedimento - abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4 del presente decreto e dall'articolo 7, comma 1, del decreto 22/4/2022;

c) la PMI beneficiaria assuma una forma giuridica diversa da quella di società di capitali prima dell'erogazione dell'ultima quota di contributo;

d) l'aumento di capitale sociale non sia sottoscritto entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3;

e) l'aumento di capitale non risulti versato secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 5;

f) la PMI non residente non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal decreto 22/4/2022 ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;

g) la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all'articolo 13, comma 2 del decreto 22/4/2022;

h) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto 22/4/2022, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse;

i) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

j) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022;

k) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all'articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell'investimento;

l) venga accertata la non conformità del programma realizzato con quanto previsto dall'articolo 9, dall'articolo 10 e dall'articolo 16 del decreto 22/4/2022;

m) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all'articolo 9, comma 10 del decreto 22/4/2022;

n) la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022;

o) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 14, comma 8 del decreto 22/4/2022;

p) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal provvedimento di cui all'articolo 12;

q) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;

r) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022, per la trasmissione della richiesta di erogazione;

s) la PMI beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre sui titoli di spesa il codice unico di progetto - CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 11 del decreto 22/4/2022;

t) la PMI beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;

u) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 10;

v) emerga che l'aumento di capitale sociale sia stato rimborsato, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento;

w) emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il Ministero, entro la data del 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con il medesimo provvedimento è, altresì, individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente decreto.

2. Con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014, sono apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni già assunti dalle parti.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste dai Capi I, II, IV, V del decreto 22/4/2022.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2024

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 338

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla *G.U.* 20/08/2013, n. 194), così come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146:

«Art. 2 *(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)*. — 1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento percento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

8-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

8-*ter*. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità».

— Si riporta l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (in S.O. n. 15, relativo alla *G.U.* 25/03/2015, n. 70):

«Art. 8 *(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI)*. — 1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.

(*Omissis*)».

— Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla *G.U.* 29/06/2019, n. 151):

«Art. 21 *(Sostegno alla capitalizzazione)*. — 1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;

b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50».

— Si riporta il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, (GU n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49):

«48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili."».

— Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (GU n. 214 del 12-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 86), come da ultime modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69:

«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in *G.U.* 04/01/2023, n. 3):

«Art. 2 *(Ministero delle imprese e del made in Italy)*. — 1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.

(*Omissis*)».

Note all'art. 1:

— Per il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 13 del testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), GU n. 230 del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223:

«Art. 13 *(Albo)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo».

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 (Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022.

— Si riporta l'articolo 106 comma 1 del testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), GU n. 230 del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169:

«Art. 106 *(Albo degli intermediari finanziari)*. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

(*Omissis*)».

Note all'art. 2:

— Per il citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta l'articolo 444 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, (GU n. 250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92), così come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-*bis*.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

3-*bis*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta».

— Si riporta l'articolo 2632 del Codice civile, approvato regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (GU n.79 del 04-04-1942), così come da ultima modifica apportata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6:

«Art. 2632 *(Formazione fittizia del capitale)*. — Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Note all'art. 5:

— Si riportano gli artt. 2438, 2481, 2481 bis e 2463 bis del Codice civile:

«Art. 2438 *(Aumento di capitale)*. — Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma».

«Art. 2481 *(Aumento di capitale)*. — L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può esser attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti».

«Art. 2481 bis *(Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti)*. — In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-*ter*, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito».

«Art. 2463 bis *(Società a responsabilità limitata semplificata)*. — La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori.

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Si riportano gli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

«Art. 75 *(Decadenza dai benefici)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1.bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio».

«Art. 76 *(Norme penali)*. — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4.bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera *g)*, del codice di procedura civile.»

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle note all'art. 1.

— Per gli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art 7.

Note all'art. 11:

— Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30-04-1998:

«Art. 9 *(Revoca dei benefici e sanzioni)*. — 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.»

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle note all'art. 1.

24G00058

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2024.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per la copertura di complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e, in particolare, l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche» e 23 giugno 1990, n. 202, recante «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante «Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visti, in particolare, l'art. 1 della legge n. 186 del 2003, relativo all'istituzione dei ruoli regionali e l'art. 2 concernente le dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1 della legge n. 186 del 2003, secondo il quale, tra l'altro, l'accesso ai ruoli di cui all'art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'intesa di cui all'art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'art. 2, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», ed, in particolare, l'art. 1-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, come modificato, da ultimo, dall'art. 20, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

Visto, in particolare, il novellato comma 1 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto, altresì, il novellato comma 2 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui, tra l'altro, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al sopra richiamato comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di determinati titoli e requisiti di servizio, alla quale è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista l'intesa sottoscritta in data 9 gennaio 2024 dal Ministro dell'istruzione e del merito e il presidente della Conferenza episcopale italiana finalizzata all'espletamento del concorso per l'assunzione degli insegnanti di religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell'istruzione, stante la previsione dell'allora vigente art. 1-*bis*, comma 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, è stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Visto il comma 9 dell'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», relativamente alla procedura straordinaria riservata agli inse-

gnanti di religione cattolica che abbiano, tra l'altro, svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», n. 14, relativamente alla proroga al 2023 dell'autorizzazione a bandire un concorso ordinario per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure di autorizzazione delle assunzioni;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare i commi 3 e 3-*bis* dell'art. 39, relativamente alla disciplina delle procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, con la quale, alla luce delle innovazioni normative intervenute, in superamento della precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2021, è richiesta l'autorizzazione ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.442 posti di personale insegnante di religione cattolica, che si prevede saranno vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, di cui n. 3.231 per il concorso ordinario e n. 3.211 per il concorso straordinario;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, con la quale, in superamento della precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 e della precedente nota del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, è stata richiesta l'autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali, due ordinarie e due straordinarie, per il reclutamento a tempo indeterminato, nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di n. 6.718 insegnanti di religione cattolica;

Preso atto che nella sopra richiamata nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, viene comunicato che il contingente complessivo di n. 6.718 posti sarà suddiviso in n. 2.017 posti da destinare alle procedure concorsuali ordinarie — di cui n. 970 per la scuola dell'infanzia e primaria e n. 1.047 per la scuola secondaria di primo e secondo grado — mentre alle procedure straordinarie saranno destinati n. 4.701 posti – di cui n. 2.261 per la scuola dell'infanzia e primaria e n. 2.440 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;

Preso atto, altresì, che dalla relazione allegata alla suddetta nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, si evince che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel triennio in esame sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l'autorizzazione a bandire;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico dell'8 novembre 2023, prot. n. 255689, trasmessa con nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 13 novembre 2023, prot. n. 47464, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso all'autorizzazione all'avvio di procedure di reclutamento nel limite di n. 6.428 unità di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;

Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, in sostituzione integrale dell'autorizzazione rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021, all'avvio di procedure concorsuali, nel limite di n. 6.428 unità di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica.

2. La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

3. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 836

24A01749

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 marzo 2024.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la possibilità di rinnovo dell'iscrizione delle varietà ove la coltura sia così estesa da giustificarlo o abbia un interesse economico rilevante;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede che nel decreto di cancellazione emanato in applicazione del comma 1, lettera *e)* del medesimo decreto legislativo possa essere stabilito, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo, limitatamente alle specie ortive, quali sementi *standard* e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, in corso di registrazione, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024 ed in particolare l'art. 2;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 18 dicembre 2019, 21 dicembre 2021, del 20 dicembre 2022, del 10 ottobre 2023, del 19 dicembre 2023 e del 19 febbraio 2024 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.

MAIS

CODICE SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22105	RGT Jutexx DUO	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22880	KWS Profusio	200	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
23149	Overstone	200	HT	Lidea France SAS
23150	Newcastle	200	HS	Lidea France SAS
23151	Daydreamer	200	HT	Lidea France SAS
23155	Edentree	200	HT	Lidea France SAS
23164	Rollingstone	200	HT	Lidea France SAS
23165	Nashville	200	HT	Lidea France SAS
23166	LID3750C	200	HS	Lidea France SAS
22568	KWS Xilenio	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22569	KWS Roccadeno	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22573	KWS Eusebio	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
23086	P21140	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22598	Fokker	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22608	Romanus	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22620	Maskina	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22629	Alorka	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21754	Escato	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22673	Kormoran	500	HS	Syngenta France S.A.S.
22693	Enamo	600	HS	Syngenta France S.A.S.
22696	Laskino	700	HS	Syngenta France S.A.S.
22941	Moxxarela	200	HT	Limagrain Europe S.A.
23074	MAS 515WX	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
21647	5330C	300	HS	Bayer Cropscience Srl
21666	6210C	400	HS	Bayer Cropscience Srl
20669	7585C	700	HS	Bayer Cropscience Srl
22903	Racing	200	HS	Limagrain Europe S.A.
22909	Ambroz	300	HS	Limagrain Europe S.A.
22919	Garden	400	HS	Limagrain Europe S.A.
20730	AGM2354	700	HS	Bayer Cropscience Srl
21662	Socalixx	300	HS	Bayer Cropscience Srl
21553	Pomani	700	HS	Bayer Cropscience Srl
19798	AGM2318	500	HS	Bayer Cropscience Srl
21575	Informia	200	HT	Bayer Cropscience Srl
21667	Lordezio	400	HS	Bayer Cropscience Srl
20770	Meteor	200	HT	Bayer Cropscience Srl
18840	Corcovado	500	HS	Bayer Cropscience Srl

CODICE SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18918	Scarface	300	HS	Bayer Cropscience Srl
21664	DKC5029	400	HS	Bayer Cropscience Srl
23108	SNH2672AE	600	HS	Planta Srl

FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22388	Ardes	Apsovsementi S.p.A.

GRANO TURANICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22330	Graziella Ra	Montebello Cooperativa Agrobiologica

ORZO POLISTICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20614	Plutone	Apsovsementi S.p.A.

SORGO

Codice SIAN	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22272	DS Amarillo	450	HS	Richardson Seeds Inc.
22760	KWS Lucius	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22762	KWS Rubinus	200	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22795	RGT Gglobe	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
22796	RGT Armstrongg	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
22797	Fanatic	400	HS	RAGT 2N S.A.S.
22798	RGT Figgaro	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
22799	RGT Ggina	450	HS	RAGT 2N S.A.S.
22800	RGT Ggrazio	350	HS	RAGT 2N S.A.S.

CARTAMO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
22808	Dedalo	Società Produttori Sementi S.p.A.

SOIA

Codice SIAN	Denominazione	Classe	Responsabile della conservazione in purezza
22286	P22A60	1	Pioneer Hi-Bred Int. Inc.
22415	Aton	1	Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA)
22763	Orchidea	0	CGS SEMENTI S.P.A.
22765	Anemone	1	CGS SEMENTI S.P.A.
23127	Brigitte	1	S.I.S. Società Italiana Sementi
23147	Magalix	1	DSP - Delley Semences Et Plantes Sa
23169	ES Generator	1	Lidea France SAS
23170	ES Baltimor	2	Lidea France SAS
23171	ES Conqueror	1	Lidea France SAS
23152	EM281	1	Sipcam Italia S.p.A.; Benson Hill Inc.

LEGUMINOSE A USO FORAGGERO

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11646	Pisello da foraggio	Proteal	Laboulet Semences

GRAMINACEE A USO FORAGGERO

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
18715	Festuca arundinacea	Rizar	PGG Wrightson Seeds South America
21421	Festuca arundinacea	Ranchero	Radix Research Inc.; Smith Seed Services, LLC
21533	Loglio d'Italia	Dorado	F.lli Cozzi, S.N.C.
22301	Loglio d'Italia	Radmar	Radix Research Inc.

GRAMINACEE A USO TAPPETO ERBOSO

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
21424	Fienarola dei prati	Isabel	Peak Plant Genetics, LLC; Smith Seed Services, LLC
19524	Festuca arundinacea	Traverse 2 SRP	Peak Plant Genetics, LLC

RISO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
21941	EUSAKE01	YANMAR R & D EUROPE S.R.L.
21942	EUSAKE02	YANMAR R & D EUROPE S.R.L.

SENAPE BRUNA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
22303	ISCI100 Red	CREA- Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*».

SOIA EDAMAME

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
4455	**SYED121SA100**	Società Agricola Italiana Sementi (S.A.I.S) S.p.A.

Art. 3.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
22621	Mais	SY Tarkin	Tarkin
21627	Mais	Mograbix	Mogabrix

Art. 4.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
6510	Avena	Fulvia	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A.	Società Produttori Sementi S.p.a.
6511	Avena	Nigra	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A.	Società Produttori Sementi S.p.a.
4411	Avena	Flavia	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A.	Società Produttori Sementi S.p.a.
20575	Avena	Naomi	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A.	Società Produttori Sementi S.p.a.
9916	Frumento duro	Achille	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A.	Società Produttori Sementi S.p.a.
12477	Frumento duro	Cuspide	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A.	Società Produttori Sementi S.p.a.
9915	Frumento duro	Dario	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
1306	Frumento duro	Durango	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
3568	Frumento duro	Gardena	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
18753	Frumento duro	Malakos	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A; Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari (CREA-IT)	Società Produttori Sementi S.P.A e Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari (CREA-IT)
5453	Frumento duro	Nerone	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
5464	Frumento duro	Provenzal	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
17953	Frumento duro	Ermes	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
13131	Frumento duro	Adone	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
17952	Frumento duro	Telemaco	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
3561	Frumento duro	Semolon	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
3582	Frumento duro	Rusticano	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
11206	Frumento duro	Pablo	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
15748	Frumento duro	Maciste	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
20580	Frumento duro	Lucso	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
15749	Frumento duro	Learco	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
11204	Frumento duro	Lancia	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
18782	Frumento duro	Gitago	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
20596	Frumento duro	Geniale	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
13130	Frumento duro	Ettore	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
17190	Frumento duro	Domino	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
15047	Frumento duro	Corallo	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
15750	Frumento duro	Cleto	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
19606	Frumento duro	Bacco	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
14404	Triticale	Quirinale	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
19598	Triticale	Pitino	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
19599	Triticale	Conero	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
1165	Triticale	Catria	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
4410	Orzo polistico	Perla	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
19596	Orzo polistico	Opale	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
17933	Orzo polistico	Giada	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
17189	Orzo polistico	Futura	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
3239	Orzo polistico	Arianna	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
20623	Orzo distico	Zircone	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
7875	Orzo distico	Tipo	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
644	Orzo distico	Tea	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
21456	Orzo distico	Quarzo	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
20583	Orzo distico	Mita	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
19597	Orzo distico	Lucrezia	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
19595	Orzo distico	Gluck	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
8382	Frumento tenero	Vittorio	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
19610	Frumento tenero	Tecla	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
11811	Frumento tenero	Stendal	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
13133	Frumento tenero	Paleotto	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
18773	Frumento tenero	Nefertari	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
18759	Frumento tenero	Minerva	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
15041	Frumento tenero	Lucilla	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
14405	Frumento tenero	Ilaria	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
18758	Frumento tenero	Giunone	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
13132	Frumento tenero	Eletta	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
18781	Frumento tenero	Drusilla	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
20578	Frumento tenero	Darma	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
12443	Frumento tenero	Afrodite	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.p.a.
12728	Frumento tenero	AG300	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.P.A	Società Produttori Sementi S.P.A
9760	Mais	Guadiana	Advanta France	Limagrain Europe S.A.
22329	Barbabietola da zucchero	FD Arbalete	Sesvanderhave S.r.l.	Florimond Desprez
11757	Trifoglio incarnato	Camauro	C.A. Carneau	RAGT 2N S.A.S.
12341	Pisello da foraggio	Balkan	C.A. Carneau	Laboulet Semences
15390	Cartamo	Oscar	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
11151	Colza	Ilia	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
568	Colza	Kutiba	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
432	Erba medica	Itaca	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
531	Favino	Chiaro di Torre Lama	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3169	Favino	Collameno	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
8890	Favino	Enrico	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
20518	Favino	Melman	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
534	Favino	Scuro di Torre Lama	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
942	Girasole	Agrisol	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
11914	Girasole	Ancilla	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3955	Girasole	Ancona	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
11913	Girasole	Archeo	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
994	Girasole	Gloriasol	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3957	Girasole	Ibis	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3959	Girasole	Michel	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
1045	Girasole	Multisol	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3958	Girasole	Panter	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3956	Girasole	Pelikan	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3440	Girasole	Phomostar	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3441	Girasole	Primex	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
1090	Girasole	Supersol	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
14259	Girasole	Vincenzo	Isea s.r.l., Superseed, Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
13698	Lupino azzurro	Polo	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
8393	Lupino bianco	Multitalia	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
20517	Lupino bianco	Padel	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
16359	Lupino bianco	Tennis	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
17570	Soia	Duchessa	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
17569	Soia	Gioconda	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
17568	Soia	Liuba	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
1995	Soia	Sirio	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
8888	Veccia comune	Principess a	Isea s.r.l., Società Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
8727	Erba medica	Cuore Verde	Az.Agr. Biologica Cuore Verde s.s. Società Agricola, Società, Produttori Sementi s.p.a.	Società Produttori Sementi S.p.a.
4148	Cece	Iago	Isea s.r.l.	Società Produttori Sementi S.p.a.
4152	Cece	Jafar	Isea s.r.l.	Società Produttori Sementi S.p.a.
3474	Cece	Maragià	Isea s.r.l.	Società Produttori Sementi S.p.a.
2594	Cece	Reale	Isea s.r.l.	Società Produttori Sementi S.p.a.
4150	Cece	Sceicco	Isea s.r.l.	Società Produttori Sementi S.p.a.
2642	Lenticchia	Elsa	Isea s.r.l.	Società Produttori Sementi S.p.a.
2643	Lenticchia	Gaia	Isea s.r.l.	Società Produttori Sementi s.p.a.
2644	Lenticchia	Itaca	Isea s.r.l.	Società Produttori Sementi s.p.a.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie e ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

SPECIE AGRARIE

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. Iscrizione o rinnovo**
20562	Orzo distico	RGT Parker	RAGT 2N S.A.S.	19/10/2021
20561	Orzo distico	RGT Denver	RAGT 2N S.A.S.	19/10/2021
19636	Orzo polistico	RGT Belvedere	RAGT 2N S.A.S.	19/10/2021
14441	Frumento duro	RGT Robinur	RAGT 2N S.A.S.	07/01/2014
17919	Frumento duro	RGT Brikodur	RAGT 2N S.A.S.	31/10/2018
21120	Sorgo	Maggnus	RAGT 2N S.A.S.	20/04/2023
21363	Mais	Stevenson	RAGT 2N S.A.S.	25/01/2022
20043	Mais	RGT Tolnaxx	RAGT 2N S.A.S.	05/02/2021
21357	Mais	RGT Rivnexx	RAGT 2N S.A.S.	25/01/2022
15539	Mais	RGT Oxxlow	RAGT 2N S.A.S.	12/01/2015
21250	Mais	RGT Nexxity	RAGT 2N S.A.S.	25/01/2022
19186	Mais	RGT Luxxardo	RAGT 2N S.A.S.	16/01/2020
17725	Mais	RGT Corfelixx	RAGT 2N S.A.S.	05/03/2018
20064	Mais	RGT Lexxagri	RAGT 2N S.A.S.	05/02/2021
21340	Mais	RGT Komplexx	RAGT 2N S.A.S.	25/01/2022
20051	Mais	RGT Exxploration	RAGT 2N S.A.S.	05/02/2021
19385	Mais	RGT Distinxxion Waxy	RAGT 2N S.A.S.	16/01/2020
21320	Mais	RGT Damaxxy	RAGT 2N S.A.S.	25/01/2022
21266	Mais	RGT Convexx	RAGT 2N S.A.S.	25/01/2022
16938	Mais	RGT Caradexx	RAGT 2N S.A.S.	15/03/2017
20145	Mais	RGT Auxxence	RAGT 2N S.A.S.	26/02/2021

21372	Mais	Pedretti DUO	RAGT 2N S.A.S.	25/01/2022
18145	Mais	Pavilly	RAGT 2N S.A.S.	15/01/2019
16949	Mais	Benzemo	RAGT 2N S.A.S.	12/01/2017
18255	Mais	Patagonia	RAGT 2N S.A.S.	15/01/2019
20066	Mais	Mrcanick	RAGT 2N S.A.S.	05/02/2021
18112	Mais	Jefferson	RAGT 2N S.A.S.	15/01/2019
19375	Mais	Guimauve	RAGT 2N S.A.S.	07/07/2020
22046	Mais	Komoe	Mas Seeds	07/01/2023
11285	Mais	LG3321	Limagrain Italia S.p.A.	26/02/2020
22172	Mais	RGT Exxomik	RAGT 2N S.A.S.	20/04/2023
18408	Mais	LG31702	Limagrain Europe S.A.	15/01/2019
15588	Mais	LG30669	Limagrain Europe S.A.	12/01/2015
22295	Lupinella	Gardel	Rocalba S.A.	19/01/2024
19436	Girasole	Austin	RAGT 2N SAS	20/07/2020
18449	Girasole	Bali	RAGT 2N SAS	15/01/2019
20432	Girasole	Impullsion CLP	RAGT 2N SAS	05/02/2021
20427	Girasole	Komodo	RAGT 2N SAS	05/02/2021
8815	Girasole	Opera PR	Syngenta France SAS	18/02/2016
20402	Girasole	Orllando	RAGT 2N SAS	25/01/2022
20999	Girasole	RGT Blackbull	RAGT 2N SAS	25/01/2022
16222	Girasole	RGT Cllayton	RAGT 2N SAS	17/02/2016
15561	Girasole	RGT Cllif	RAGT 2N SAS	19/06/2015
20436	Girasole	RGT Fenomenall	RAGT 2N SAS	05/02/2021
16821	Girasole	RGT Jill	RAGT 2N SAS	12/01/2017
17802	Girasole	RGT Sallvador	RAGT 2N SAS	18/01/2018
20878	Girasole	Warholl	RAGT 2N SAS	25/01/2022
15574	Girasole	SY Neostar CLP	Syngenta France SAS	9/04/2015
21443	Colza	Blackmoon	RAGT 2N SAS	08/11/2022
19543	Colza	Dakota	MAS SEEDS	14/10/2020
21444	Colza	Firenzze	RAGT 2N SAS	08/11/2022
14332	Colza	Marstrip	MAS SEEDS	16/12/2013
15698	Colza	Rapidas	MAS SEEDS	05/04/2016
15238	Girasole	LG5425	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
15239	Girasole	LG5428	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
9361	Girasole	LG5450HO	LIMAGRAIN GENETICS GRANDES CULTURES S.A.	18/02/2016
15293	Girasole	LG5490B	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015

15288	Girasole	LG5504HO	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
15295	Girasole	LG5531 CLP	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
15274	Girasole	LG5593	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
15302	Girasole	LG5629	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
15290	Girasole	LG5637 CLP	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
15298	Girasole	LG5671 CLP	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
15291	Girasole	LG5696 CLP	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
15286	Girasole	LG5698HO	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	09/04/2015
9367	Girasole	Pretor	LIMAGRAIN GENETICS GRANDES CULTURES S.A.	18/02/2016
22019	Girasole	Starfire	MAS SEEDS	01/03/2023
21089	Girasole	Victorius	MAS SEEDS	01/03/2023

SPECIE ORTIVE

CODICE SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. iscrizione o rinnovo**
2825	Cipolla	Bizet	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
2446	Cipolla	Cinzia	ISI SEMENTI SPA	30/03/2021
2390	Cipolla	Clara	ISI SEMENTI SPA	20/02/2020
2476	Cipolla	Maxia	ISI SEMENTI SPA	29/03/2022
2478	Cipolla	Planet	ISI SEMENTI SPA	29/03/2022
1721	Lattuga	Classic	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	28/02/2020
2627	Melone	Abacus	ISI SEMENTI SPA	17/02/2015
616	Pomodoro	Ace 55 VF	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
2347	Pomodoro	Alexa	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
2589	Pomodoro	Allflesh 1120	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	11/02/2014
1766	Pomodoro	Anita	ISI SEMENTI SPA	30/03/2021

1768	Pomodoro	Brigade	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	30/03/2021
1454	Pomodoro	Campbell 33	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
3464	Pomodoro	Campiello	ISI SEMENTI SPA	13/05/2015
1857	Pomodoro	Domino	ISI SEMENTI SPA	29/03/2022
3014	Pomodoro	First	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	30/03/2021
644	Pomodoro	H1350	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
645	Pomodoro	H1370	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
2816	Pomodoro	Harold	ISI SEMENTI SPA	08/03/2018
1931	Pomodoro	Majori	ISI SEMENTI SPA	20/04/2023
2808	Pomodoro	Miller	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
3395	Pomodoro	Momentum	ISI SEMENTI SPA	20/03/2014
2350	Pomodoro	Monte Campione	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
2348	Pomodoro	Montego	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
3393	Pomodoro	Morado	ISI SEMENTI SPA	10/03/2014
1779	Pomodoro	Nicam	ISI SEMENTI SPA	30/03/2021
2678	Pomodoro	Player	ISI SEMENTI SPA	18/02/2016
687	Pomodoro	Roma VF	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
693	Pomodoro	S. Pierre	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
3396	Pomodoro	Sigillo	ISI SEMENTI SPA	20/03/2014
1703	Pomodoro	Soleado	ISI SEMENTI SPA	28/02/2020
2351	Pomodoro	Stratos	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
649	Pomodoro	T2274	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
2793	Pomodoro	Terranova	ISI SEMENTI SPA	08/03/2018
1884	Pomodoro	Twist	ISI SEMENTI SPA	29/03/2022
3515	Pomodoro	Tylian	ISI SEMENTI SPA	01/02/2016
1498	Pomodoro	UC 105 J	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
1499	Pomodoro	UC 134-1-2 VF	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
1497	Pomodoro	UC 90 VF	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
701	Pomodoro	Urbana VF	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019
704	Pomodoro	VF 10	ISI SEMENTI SPA	11/03/2019

Art. 6.

1. Ai sensi dell'art. 14, primo comma del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2033:

SPECIE AGRARIE

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
11776	Agrostide stolonifera	Crystal Blue Links	20/03/2013	16/04/2023
8340	Avena	Bionda	11/02/2014	04/03/2014
8339	Avena	TEOBD40	11/02/2014	04/03/2014
8303	Barbabietola da zucchero	Albatros	11/02/2014	04/03/2014
3272	Barbabietola da zucchero	Certo	11/02/2014	04/03/2014
7967	Barbabietola da zucchero	Cicero	11/02/2014	04/03/2014
7817	Barbabietola da zucchero	Coyote	11/02/2014	04/03/2014
3273	Barbabietola da zucchero	Duetto	11/02/2014	04/03/2014
3271	Barbabietola da zucchero	Enne	11/02/2014	04/03/2014
3275	Barbabietola da zucchero	Idea	11/02/2014	04/03/2014
14172	Barbabietola da zucchero	Karioka	18/02/2013	14/03/2013
14175	Barbabietola da zucchero	Mishel	18/02/2013	14/03/2013
7816	Barbabietola da zucchero	Neyla	11/02/2014	04/03/2014
3276	Barbabietola da zucchero	Nemafort	11/02/2014	04/03/2014
3274	Barbabietola da zucchero	Sicura	11/02/2014	04/03/2014
14174	Barbabietola da zucchero	Troika	18/02/2013	14/03/2013
7969	Barbabietola da zucchero	Tucano	11/02/2014	04/03/2014
7806	Colza	Evri	11/02/2014	04/03/2014
13720	Colza	Diapason	21/12/2012	12/01/2013
7804	Colza	Rossini	11/02/2014	04/03/2014
13716	Colza	Slaki CS	21/12/2012	12/01/2013
13717	Colza	Xavi CS	21/12/2012	12/01/2013
320	Dattile	Draga	20/03/2013	15/04/2013
7833	Dattile	Luplan	11/02/2014	04/03/2014
8001	Erba medica	Azzurra	11/02/2014	04/03/2014
3186	Erba medica	Giulia	20/03/2013	15/04/2013
447	Erba medica	Maga	11/02/2014	04/03/2014
8006	Erba medica	PR57Q53	11/02/2014	04/03/2014
5788	Erba medica	PR58N57	05/04/2013	26/04/2013
3447	Erba medica	Siriver	11/02/2014	04/03/2014
2211	Erba medica	Susi	11/02/2014	04/03/2014

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7721	Festuca arundinacea	Starlett	11/02/2014	04/03/2014
7834	Festuca dei prati	Conartica	11/02/2014	04/03/2014
6584	Festuca rossa	Eugene	11/02/2014	04/03/2014
11745	Festuca rossa	J5	20/03/2013	16/04/2013
7841	Festuca rossa	Red Skin	11/02/2014	04/03/2014
7821	Fienarola dei prati	Bluestar	11/02/2014	04/03/2014
391	Fleolo	Sauro	20/03/2013	15/04/2013
8937	Frumento duro	Anco Marzio	11/02/2014	04/03/2014
14424	Frumento duro	Antalis	07/10/2013	21/10/2013
8940	Frumento duro	Casanova	11/02/2014	04/03/2014
8360	Frumento duro	Chiara	11/02/2014	04/03/2014
14443	Frumento duro	Daurur	07/10/2013	21/10/2013
3568	Frumento duro	Gardena	11/02/2014	04/03/2014
8358	Frumento duro	Ghibli	11/02/2014	04/03/2014
14416	Frumento duro	Kenobi	07/10/2013	21/10/2013
8368	Frumento duro	Libeccio	11/02/2014	04/03/2014
14393	Frumento duro	Opera	07/10/2013	21/10/2013
14267	Frumento duro	Pigreco	07/10/2013	21/10/2013
3561	Frumento duro	Semolon	11/02/2014	04/03/2014
8361	Frumento duro	Sfinge	11/02/2014	04/03/2014
8356	Frumento duro	Sorriso	11/02/2014	04/03/2014
14412	Frumento duro	Tito Flavio	07/10/2013	21/10/2013
8359	Frumento duro	Turchese	11/02/2014	04/03/2014
8369	Frumento duro	Vendetta	11/02/2014	04/03/2014
8373	Frumento tenero	A416	11/02/2014	04/03/2014
14430	Frumento tenero	Addict	07/10/2013	21/10/2013
13728	Frumento tenero	AG300	05/04/2013	27/04/2013
14422	Frumento tenero	Airbus	07/10/2013	21/10/2013
14423	Frumento tenero	Akim	07/10/2013	21/10/2013
14421	Frumento tenero	Amadeus	07/10/2013	21/10/2013
11852	Frumento tenero	Argone	08/03/2013	09/04/2013
8923	Frumento tenero	Aubusson	11/02/2014	04/03/2014
8377	Frumento tenero	Bramante	11/02/2014	04/03/2014
14409	Frumento tenero	Caronte	07/11/2013	05/12/2013
14408	Frumento tenero	Catullo	07/11/2013	05/12/2013
14432	Frumento tenero	Cosmic	07/10/2013	21/10/2013

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3562	Frumento tenero	First	11/02/2014	04/03/2014
8374	Frumento tenero	Geronimo	11/02/2014	04/03/2014
14410	Frumento tenero	Giorgione	07/10/2013	21/10/2013
14394	Frumento tenero	Modern	07/10/2013	21/10/2013
8376	Frumento tenero	Serpico	11/02/2014	04/03/2014
14384	Frumento tenero	Sokarno	07/10/2013	21/10/2013
14383	Frumento tenero	Solky	07/10/2013	21/10/2013
14381	Frumento tenero	Sollias	07/10/2013	21/10/2013
14385	Frumento tenero	Sonergy	07/10/2013	21/10/2013
13722	Frumento tenero	Sorenzi	07/10/2013	21/10/2013
14382	Frumento tenero	Sorgha	07/10/2013	21/10/2013
8375	Frumento tenero	Trofeo	11/02/2014	04/03/2014
8063	Girasole	Albator RM	11/02/2014	04/03/2014
8059	Girasole	Atomic RMO	11/02/2014	04/03/2014
13502	Girasole	Codiblum	21/03/2013	08/04/2013
14006	Girasole	Codiflorum CL	21/03/2013	08/04/2013
14003	Girasole	Cressidia CS	21/03/2013	08/04/2013
8066	Girasole	Cortinal	11/02/2014	04/03/2014
14002	Girasole	Elyria CS	21/03/2013	08/04/2013
13982	Girasole	ES Candimis CL	21/03/2013	08/04/2013
13998	Girasole	ES Shakira	21/03/2013	08/04/2013
14001	Girasole	Estrella CS	21/03/2013	08/04/2013
14043	Girasole	Fregate CL	21/03/2013	08/04/2013
994	Girasole	Gloriasol	11/02/2014	04/03/2014
14007	Girasole	Himalia CL	21/03/2013	08/04/2013
8068	Girasole	Keops RM	11/02/2014	04/03/2014
8048	Girasole	Laika	11/02/2014	04/03/2014
14009	Girasole	Legobird	21/03/2013	08/04/2013
14040	Girasole	LG5485	21/03/2013	08/04/2013
14035	Girasole	LG5492HOCL	21/03/2013	08/04/2013
14041	Girasole	LG5542 CL	21/03/2013	08/04/2013
14025	Girasole	LG5604HO	21/03/2013	08/04/2013
8071	Girasole	LG5665M	11/02/2014	04/03/2014
14027	Girasole	LG5687HO	21/03/2013	08/04/2013
14042	Girasole	LST907	21/03/2013	08/04/2013
14197	Girasole	MAS 87IR	21/03/2013	08/04/2013

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
14010	Girasole	Mirabird	21/03/2013	08/04/2013
14004	Girasole	Monrovia CS	21/03/2013	08/04/2013
8067	Girasole	Nefertiti RM	11/02/2014	04/03/2014
3440	Girasole	Phomostar	11/02/2014	04/03/2014
8060	Girasole	Pomar RM	11/02/2014	04/03/2014
3441	Girasole	Primex	11/02/2014	04/03/2014
14069	Girasole	Reyna	21/03/2013	08/04/2013
14008	Girasole	X4337	21/03/2013	08/04/2013
85	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Attila	11/02/2014	04/03/2014
7836	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Brixia	11/02/2014	04/03/2014
84	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Devis	11/02/2014	04/03/2014
6596	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Focus	11/02/2014	04/03/2014
13689	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Greenlinks	20/03/2013	16/04/2013
13694	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Kartetra	24/07/2013	07/08/2013
13196	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Nusprint	20/03/2013	16/04/2013
6597	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Romulus	11/02/2014	04/03/2014
6579	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Sottile	11/02/2014	04/03/2014
13686	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Tamtbo	20/03/2013	16/04/2013
13075	Loglio perenne o loietto inglese	Base	20/03/2013	16/04/2013
7722	Loglio perenne o loietto inglese	Esquire	11/02/2014	04/03/2014
11756	Loglio perenne o loietto inglese	ONE50	20/03/2013	16/04/2013
13698	Lupino azzurro	Polo	24/07/2013	07/08/2013
14268	Mais	Achille VSM	07/01/2013	24/01/2013
8253	Mais	Alabastro	11/02/2014	04/03/2014
14270	Mais	Alesis	05/04/2013	27/04/2013
14281	Mais	Alcudia	07/01/2013	24/01/2013
8187	Mais	Aroca	11/02/2014	04/03/2014
14166	Mais	Belugi CS	15/02/2013	10/04/2013

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8180	Mais	Belvi	11/02/2014	04/03/2014
14283	Mais	Bermeo	15/02/2013	10/04/2013
14165	Mais	Codigreen	15/02/2013	10/04/2013
14164	Mais	Codinan	15/02/2013	10/04/2013
14170	Mais	Codipro	15/02/2013	10/04/2013
8161	Mais	Cuartal Waxy	11/02/2014	04/03/2014
8174	Mais	Daktari	11/02/2014	04/03/2014
13949	Mais	DKC3511WX	07/01/2013	24/01/2013
14060	Mais	DKC5632	07/01/2013	24/01/2013
14061	Mais	DKC5830	07/01/2013	24/01/2013
14186	Mais	Drops	07/01/2013	24/01/2013
14190	Mais	Dynamite	07/01/2013	24/01/2013
14145	Mais	ES Antonetti	07/01/2013	24/01/2013
14147	Mais	ES Carlos	07/01/2013	24/01/2013
14148	Mais	ES Wapiti	07/01/2013	24/01/2013
14226	Mais	Farmgigant	07/01/2013	24/01/2013
13597	Mais	Fondari	07/01/2013	24/01/2013
14271	Mais	GDM751	05/04/2013	27/04/2013
8175	Mais	Granni	11/02/2014	04/03/2014
8168	Mais	Hanni	11/02/2014	04/03/2014
14169	Mais	Holeri CS	15/02/2013	10/04/2013
14279	Mais	ISH716	07/01/2013	24/01/2013
14104	Mais	Kariokas	07/01/2013	24/01/2013
14100	Mais	Konfites	18/06/2013	28/06/2013
8179	Mais	Korneli	11/02/2014	04/03/2014
8178	Mais	Kristi	11/02/2014	04/03/2014
14106	Mais	Krups	07/01/2013	24/01/2013
13819	Mais	LBS3207	07/01/2013	24/01/2013
14255	Mais	LG30692	07/01/2013	24/01/2013
13389	Mais	Limanova	18/06/2013	28/06/2013
14191	Mais	MAS 25F	07/01/2013	24/01/2013
14192	Mais	MAS 35K	07/01/2013	24/01/2013
14213	Mais	MAS 78T	07/01/2013	24/01/2013
14179	Mais	Mikkeli CS	15/02/2013	10/04/2013
7999	Mais	Mogana	11/02/2014	04/03/2014
14222	Mais	Moncherie	07/01/2013	24/01/2013

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8171	Mais	Nepti	11/02/2014	04/03/2014
14131	Mais	Novilero	07/01/2013	24/01/2013
14142	Mais	Onexx	07/01/2013	24/01/2013
13849	Mais	P0573	07/01/2013	24/01/2013
13860	Mais	P0933	07/01/2013	24/01/2013
13876	Mais	P1517W	07/01/2013	24/01/2013
13877	Mais	P1524	07/01/2013	24/01/2013
13892	Mais	P1570	07/01/2013	24/01/2013
13869	Mais	P1672	07/01/2013	24/01/2013
13831	Mais	P9241	07/01/2013	24/01/2013
13828	Mais	P9911	07/01/2013	24/01/2013
14210	Mais	Pelota	07/01/2013	24/01/2013
7930	Mais	PR31N27	11/02/2014	04/03/2014
7937	Mais	PR32W86	11/02/2014	04/03/2014
8173	Mais	Promi	11/02/2014	04/03/2014
13932	Mais	Reserve	18/06/2013	28/06/2013
14219	Mais	Rubenius	07/01/2013	24/01/2013
14280	Mais	Salardu	07/01/2013	24/01/2013
14282	Mais	Samsun	07/01/2013	24/01/2013
14223	Mais	Santimo	07/01/2013	24/01/2013
8008	Mais	Scaila	11/02/2014	04/03/2014
14244	Mais	Shannon	18/06/2013	28/06/2013
8021	Mais	Sluzza	11/02/2014	04/03/2014
14261	Mais	SNH1505	18/07/2013	30/07/2013
14266	Mais	SNH1614	18/07/2013	30/07/2013
14264	Mais	SNH1713	18/07/2013	30/07/2013
14279	Mais	SNH716	07/01/2013	24/01/2013
13360	Mais	Solbi CS	15/02/2013	10/04/2013
8020	Mais	Sugasta	11/02/2014	04/03/2014
14274	Mais	SUM305	15/02/2013	10/04/2013
14276	Mais	SUM405	15/02/2013	10/04/2013
13903	Mais	SY Arioso	07/01/2013	24/01/2013
13627	Mais	SY Inove	07/01/2013	24/01/2013
13614	Mais	SY Iridium	07/01/2013	24/01/2013
13903	Mais	SY Ulises	07/01/2013	24/01/2013
8182	Mais	Swingui	11/02/2014	04/03/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8167	Mais	Verri	11/02/2014	04/03/2014
14167	Mais	Viking	15/02/2013	10/04/2013
14224	Mais	Vitally	07/01/2013	24/01/2013
3550	Orzo distico	Asso	11/02/2014	04/03/2014
3551	Orzo distico	Extra	11/02/2014	04/03/2014
12471	Orzo distico	Zerbo	25/03/2013	16/04/2013
8397	Orzo polistico	Aldebaran	11/02/2014	04/03/2014
3239	Orzo polistico	Arianna	14/05/2013	05/06/2013
3549	Orzo polistico	Diomede	11/02/2014	04/03/2014
8399	Orzo polistico	Lutece	11/02/2014	04/03/2014
8398	Orzo polistico	Vega	11/02/2014	04/03/2014
13177	Patata	Melrose	21/12/2012	12/01/2013
13807	Pisello da foraggio	Verbal	20/03/2013	16/04/2013
8019	Riso	Aiace	11/02/2014	04/03/2014
8033	Riso	Apollo	11/02/2014	04/03/2014
14183	Riso	Castore	07/01/2013	24/01/2013
8024	Riso	Centauro	11/02/2014	04/03/2014
14182	Riso	Corimbo	07/01/2013	24/01/2013
14858	Riso	Ecco 63	07/01/2013	24/01/2013
14859	Riso	Ermes	07/01/2013	24/01/2013
8031	Riso	Eurosis	11/02/2014	04/03/2014
8016	Riso	Galileo	11/02/2014	04/03/2014
8025	Riso	Giano	11/02/2014	04/03/2014
900	Riso	Lomellino	11/02/2014	04/03/2014
15682	Riso da conservazione	Maratelli	05/04/2013	27/04/2013
14205	Riso	Medea	07/01/2013	24/01/2013
14204	Riso	Proteo	07/01/2013	24/01/2013
8015	Riso	Sprint	11/02/2014	04/03/2014
14203	Riso	Teti	07/01/2013	24/01/2013
14181	Riso	Vasco	07/01/2013	24/01/2013
13964	Riso	Wang	07/01/2013	24/01/2013
8147	Soia	Clara	11/02/2014	04/03/2014
7845	Soia	Cleope	11/02/2014	04/03/2014
3311	Soia	Energy	11/02/2014	04/03/2014
14117	Soia	ES Aviator	05/04/2013	26/04/2013
3312	Soia	Target	11/02/2014	04/03/2014

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
14284	Sorgo	Albanus	18/06/2013	28/06/2013
14286	Sorgo	Araldo	09/05/2013	27/05/2013
14289	Sorgo	BMR Gold X	09/05/2013	27/05/2013
14301	Sorgo	Frisket	05/04/2013	27/04/2013
14295	Sorgo	Ggospel	05/04/2013	27/04/2013
14285	Sorgo	Kalatur	09/05/2013	27/05/2013
14291	Sorgo	KWS Hannibal	31/07/2013	19/08/2013
14292	Sorgo	KWS Merlin	31/07/2013	19/08/2013
14299	Sorgo	MR Eclipse	05/04/2013	27/04/2013
13680	Sorgo	PR817F	05/04/2013	27/04/2013
14290	Sorgo	PR845F	05/04/2013	27/04/2013
14300	Sorgo	Tonga	05/04/2013	27/04/2013
6580	Trifoglio alessandrino	Luis	11/02/2014	04/03/2014
82	Trifoglio alessandrino	Maremma	11/02/2014	04/03/2014
2217	Trifoglio alessandrino	Tim	11/02/2014	04/03/2014
2220	Trifoglio incarnato	Santantonio	11/02/2014	04/03/2014
6587	Trifoglio persico	Lightning	11/02/2014	04/03/2014
2218	Trifoglio persico	Vittoria	11/02/2014	04/03/2014
3279	Trifoglio pratense	Matris	11/02/2014	04/03/2014
8011	Trifoglio pratense	Quinequeli	11/02/2014	04/03/2014
14404	Triticale	Quirinale	07/10/2013	21/10/2013
13706	Veccia comune	Lorenzo	20/03/2013	16/04/2013
6595	Veccia comune	Scudo	11/02/2014	04/03/2014
81	Veccia vellutata e di Narbonne	Namoi	11/02/2014	04/03/2014

SPECIE ORTIVE

Specie botanica	**Codice SIAN -Varietà**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
Anguria	2079 - Obla	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Anguria	3295 - Playa	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Asparago	2509 - Ercole	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Asparago	2510 - Italo	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Asparago	2511 - Zeno	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014

Specie botanica	Codice SIAN -Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Bietola da coste	2504 - Corolla	18/12/2002 - G.U. del 25/01/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Bietola da coste	3302 - Biancosta	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Cavolo broccolo	2532 - Gentleman	18/12/2002 - G.U. del 25/01/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Cetriolo	2139 - Tenderness	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Cetriolo	3342 - Zingaro	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Cicoria	2081 - Nerone	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Cipolla	2034 - Marica	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Cipolla	2035 - Morgana	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Cipolla	2488 - Primula Rossa	18/12/2002 - G.U. del 25/01/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Cipolla	2489 - Albatros	18/12/2002 - G.U. del 25/01/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Cipolla	2600 - Pandora	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Cipolla	2603 - Nivea	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Fagiolo nano	2086 - Etna	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Fagiolo nano	2089 - Valdarno	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Fagiolo nano	2602 - Splendido	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Fagiolo nano	3353 - Achille	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Fagiolo nano	3354 - Eracle	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Fagiolo rampicante	2090 - Rossano	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Fagiolo rampicante	2583 - Kaimano	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Indivia scarola	2534 - Or Lindaplusk	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Lattuga	2094 - Sofia	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Lattuga	3322 - Barbarella	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Lattuga	3328 - Linfa	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	

Specie botanica	Codice SIAN -Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Melanzana	1016 - Samba	21/07/1983	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	2096 - Morella	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	2150 - Cima Viola	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	2480 - Mirianna	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	3248 - TSX250	26/11/2013 - G.U. del 17/12/2013	
Melanzana	3278 - Teti	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Melanzana	3279 - Myrna	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Melanzana	3293 - Black Devil	12/04/2013 - G.U. del 02/05/2013	
Melanzana	3316 - Teresa	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Melanzana	3324 - Frac	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Melanzana	3325 - Yelena	29/03/2013 - G.U. del 19/04/2013	
Melanzana	3429 - Niobe	09/07/2013 - G.U. del 24/07/2013	
Melanzana	2711 - Violetta lunga 2	18/12/2002 - G.U.N. 20 del 25/01/2003	
Melone	2098 - Cristine	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melone	2161 - Momo	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melone	2165 - Sweetness	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melone	3320 - Aris	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	1079 - Sansone	21/07/1983	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Peperone	1080 - Satrapo	21/07/1983	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Peperone	2101 - Red Bull	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Peperone	2166 - Linares	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Peperone	2169 - Magnigold	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Peperone	2170 - Magnum	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014

Specie botanica	Codice SIAN -Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Peperone	2586 - Mattadores	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Peperone	3275 - Ascanio	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3276 - Alceo	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3277 - Mannal	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3312 - Bixio	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3313 - Kadmio	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3314 - Kromo	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3343 - Nikolas	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3345 - Inviktus	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3347 - Fiore	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Peperone	3434 - Giubileo	09/07/2013 - G.U. del 24/07/2013	
Pisello a grano rugoso	3299 - Picciotto	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	1235 - Samar	21/07/1983	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	2174 - Simbol	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	2190 - Red Bunch	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	2533 - Cuore del Ponente	07/02/2003 - G.U. del 28/03/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	2585 - Cartika	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	2589 - Allflesh 1120	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	2980 - Brunilde	09/07/2013 - G.U. del 24/07/2013	
Pomodoro	3244 - TSX103	26/11/2013 - G.U. del 17/12/2013	
Pomodoro	3245 - TSX101	26/11/2013 - G.U. del 17/12/2013	
Pomodoro	3246 - TSX104	26/11/2013 - G.U. del 17/12/2013	
Pomodoro	3247 - TB8016	26/11/2013 - G.U. del 17/12/2013	

Specie botanica	Codice SIAN -Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Pomodoro	3256 - Cerasuolo	31/05/2013 - G.U. del 26/06/2013	
Pomodoro	3292 - Red Devil	12/04/2013 - G.U. del 02/05/2013	
Pomodoro	3294 - Blue Devil	12/04/2013 - G.U. del 02/05/2013	
Pomodoro	3297 - Starsol	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3298 - Refosco	31/05/2013 - G.U. del 26/06/2013	
Pomodoro	3303 - Zibibbo	31/05/2013 - G.U. del 26/06/2013	
Pomodoro	3315 - Pandorino	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3321 - Asap	06/02/2013 - G.U. del 02/03/2013	
Pomodoro	3330 - Cruiser	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3331 - Natural	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3332 - Melange	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3334 - Saladyn	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3335 - Tudor	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3337 - Deko	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3340 - Esedra	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3341 - Woody	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3348 - Pippo	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3430 - Sybilla	09/07/2013 - G.U. del 24/07/2013	
Pomodoro	3431 - Syrio	09/07/2013 - G.U. del 24/07/2013	
Pomodoro	3433 - Torrano	09/07/2013 - G.U. del 24/07/2013	
Ravanello	2599 - De Fueco	07/02/2003 - G.U. del 28/03/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Spinacio	2597 - Power	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Zucchino	2119 - Albo	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014

Specie botanica	Codice SIAN -Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Zucchino	2198 - San Pasquale	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Zucchino	2580 - Clarion	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Zucchino	2581 - Grizzly	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Zucchino	3156 - Saturn	08/03/2013 - G.U. del 05/04/2013	
Zucchino	3326 - Parsifal	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Zucchino	3327 - Colosseo	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Aglio	1986 - Rosso di Sulmona	28/03/1992 - G.U. del 08/05/1992	06/04/2018 - G.U. del 20/04/2018
Cece	2594 - Reale	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Solanum torvum	3502 - Vigory	08/03/2013 - G.U. del 05/04/2013	
Solanum torvum	3507 - Crio	08/03/2013 - G.U. del 05/04/2013	
Solanum torvum	3511 - Espina	18/02/2013 - G.U. del 23/04/2013	
Solanum torvum	3527 - Australys	11/09/2013 - G.U. del 26/09/2013	
Solanum torvum	3533 - Black Angel	20/09/2013 - G.U. del 14/10/2013	
Solanum torvum	3540 - Hugo	07/11/2013 - G.U. del 05/12/2013	
Lagenaria siceraria	3501 - OL1330	03/07/2013 - G.U. del 24/07/2013	
Lagenaria siceraria	3503 - Chantal	18/02/2013 - G.U. del 23/04/2013	
Lagenaria siceraria	3504 - Iker	08/03/2013 - G.U. del 05/04/2013	
Lagenaria siceraria	3505 - Magyca	18/02/2013 - G.U. del 23/04/2013	
Lagenaria siceraria	3508 - DG01	18/02/2013 - G.U. del 23/04/2013	
Lagenaria siceraria	3512 - Achille	18/02/2013 - G.U. del 23/04/2013	
C. maxima x C. moschata	3506 - Doriano	18/02/2013 - G.U. del 23/04/2013	
C. maxima x C. moschata	3509 - Oceano	26/11/2013 - G.U. del 17/12/2013	
C. maxima x C. moschata	3510 - Ulisse	18/02/2013 - G.U. del 23/04/2013	

Specie botanica	**Codice SIAN -Varietà**	**Data di iscrizione**	**Data ultimo rinnovo**
C. maxima x C. moschata	3513 - Polifemo	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
C. maxima x C. moschata	3525 - OL1440	09/09/2013 - G.U. del 19/09/2013	
Carciofo	3272 - Papuan	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

SPECIE AGRARIE

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7822	Agrostide tenue	Alister	11/02/2014	04/03/2014
7959	Barbabietola da zucchero	Atlanta	11/02/2014	04/03/2014
7958	Barbabietola da zucchero	Colorado	11/02/2014	04/03/2014
7622	Barbabietola da zucchero	Paula	11/02/2014	04/03/2014
7962	Barbabietola da zucchero	Pixel	11/02/2014	04/03/2014
8756	Barbabietola da zucchero	Rodolfo	11/02/2014	04/03/2014
13721	Colza	Kolanta	20/03/2013	08/04/2013
13718	Colza	Rapsa	21/12/2012	12/01/2013
123	Erba medica	Legend	11/02/2014	04/03/2014
8013	Erba medica	Monarca Spinta	11/02/2014	04/03/2014
13034	Erba medica	PAN9598	20/03/2013	16/04/2013
7719	Festuca arundinacea	Galatea	11/02/2014	04/03/2014
7203	Festuca arundinacea	Grande	11/02/2014	04/03/2014
7830	Festuca arundinacea	Hotspur	11/02/2014	04/03/2014
7828	Festuca arundinacea	Lucky Selen	11/02/2014	04/03/2014
7824	Festuca arundinacea	Merlin Gold	11/02/2014	04/03/2014
7827	Festuca ovina	Little Bighorn	11/02/2014	04/03/2014
7819	Festuca ovina	Sherry	11/02/2014	04/03/2014
7825	Festuca rossa	Inverness	11/02/2014	04/03/2014
7294	Festuca rossa	Ombretta	11/02/2014	04/03/2014
7839	Fienarola dei prati	Greenknight	11/02/2014	04/03/2014
1288	Frumento duro	Appio	11/02/2014	04/03/2014
14413	Frumento duro	Domiziano	07/10/2013	21/10/2013
3567	Frumento duro	Italo	11/02/2014	04/03/2014
1314	Frumento duro	Latino	11/02/2014	04/03/2014
14417	Frumento duro	Neruda	07/10/2013	21/10/2013
7772	Frumento duro	Prometeo	11/02/2014	04/03/2014
8941	Frumento tenero	Africa	11/02/2014	04/03/2014
14414	Frumento tenero	Asturias	07/10/2013	21/10/2013
13741	Frumento tenero	Breus	07/10/2013	21/10/2013
8925	Frumento tenero	Nomade	11/02/2014	04/03/2014

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8379	Frumento tenero	Palladio	11/02/2014	04/03/2014
3564	Frumento tenero	Serio	11/02/2014	04/03/2014
14315	Girasole	8H463CL	21/03/2013	08/04/2013
14310	Girasole	8N560CL	21/03/2013	08/04/2013
14016	Girasole	Almena	21/03/2013	08/04/2013
13457	Girasole	Burgos	21/03/2013	08/04/2013
8083	Girasole	Eloge	11/02/2014	04/03/2014
13980	Girasole	Kareta	21/03/2013	08/04/2013
8074	Girasole	LG5380M	11/02/2014	04/03/2014
14020	Girasole	LG5413	21/03/2013	08/04/2013
14022	Girasole	LG5437	21/03/2013	08/04/2013
14034	Girasole	LG5551	21/03/2013	08/04/2013
14039	Girasole	LG5566 CL	21/03/2013	08/04/2013
14038	Girasole	LG5575 CL	21/03/2013	08/04/2013
14026	Girasole	LG5581	21/03/2013	08/04/2013
14023	Girasole	LG5589 CL	21/03/2013	08/04/2013
14019	Girasole	LG5595	21/03/2013	08/04/2013
14024	Girasole	LG5600	21/03/2013	08/04/2013
14029	Girasole	LG5617	21/03/2013	08/04/2013
14032	Girasole	LG5643 CL	21/03/2013	08/04/2013
14033	Girasole	LG5646 CL	21/03/2013	08/04/2013
14031	Girasole	LG5647HOCL	21/03/2013	08/04/2013
14036	Girasole	LG5676	21/03/2013	08/04/2013
8099	Girasole	Lisboa	11/02/2014	04/03/2014
14014	Girasole	Marciano ST	21/03/2013	08/04/2013
14072	Girasole	MAY27CL909	21/03/2013	08/04/2013
8082	Girasole	Oribi	11/02/2014	04/03/2014
13969	Girasole	P63HH79	21/03/2013	08/04/2013
13975	Girasole	P63LE81	21/03/2013	08/04/2013
13967	Girasole	P63LL77	21/03/2013	08/04/2013
13970	Girasole	P64HH83	21/03/2013	08/04/2013
13971	Girasole	P64HH86	21/03/2013	08/04/2013
13972	Girasole	P64LC53	21/03/2013	08/04/2013
13973	Girasole	P64LL84	21/03/2013	08/04/2013
14011	Girasole	Rostock	21/03/2013	08/04/2013
8301	Ibridi di sorgo x erba sudanese	BMR333	11/02/2014	04/03/2014
2021	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Indian	11/02/2014	04/03/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7840	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Bartempo	11/02/2014	04/03/2014
7823	Loglio perenne o loietto inglese	Paradise	11/02/2014	04/03/2014
6598	Loglio perenne o loietto inglese	Prevert	11/02/2014	04/03/2014
7829	Lupinella	Tetim	11/02/2014	04/03/2014
7888	Mais	Araya	11/02/2014	04/03/2014
13905	Mais	Atocha	07/01/2013	24/01/2013
7885	Mais	Azuera	11/02/2014	04/03/2014
7893	Mais	Betina	11/02/2014	04/03/2014
14158	Mais	Dialogo	07/01/2013	24/01/2013
13928	Mais	Energico	18/06/2013	28/06/2013
13475	Mais	Estado	07/01/2013	24/01/2013
14225	Mais	Eugenius	07/01/2013	24/01/2013
14159	Mais	Euromax	07/01/2013	24/01/2013
13221	Mais	Farmagic	07/01/2013	24/01/2013
14163	Mais	Farmammut	07/01/2013	24/01/2013
14156	Mais	Farmanager	07/01/2013	24/01/2013
13911	Mais	Festal	07/01/2013	24/01/2013
14155	Mais	Gonzales	07/01/2013	24/01/2013
7891	Mais	Hektor	11/02/2014	04/03/2014
14140	Mais	Jerimo	07/01/2013	24/01/2013
7846	Mais	Kamil	11/02/2014	04/03/2014
7848	Mais	Kitty	11/02/2014	04/03/2014
7871	Mais	Klaxon	11/02/2014	04/03/2014
2569	Mais	Lucia	11/02/2014	04/03/2014
14194	Mais	MAS 37H	07/01/2013	24/01/2013
14212	Mais	MAS 71B	07/01/2013	24/01/2013
14215	Mais	Matscha	07/01/2013	24/01/2013
14150	Mais	Mondiego	07/01/2013	24/01/2013
14160	Mais	Monsignore	07/01/2013	24/01/2013
13848	Mais	P0243	07/01/2013	24/01/2013
13206	Mais	P0439	07/01/2013	24/01/2013
13856	Mais	P1056	07/01/2013	24/01/2013
13863	Mais	P1061	07/01/2013	24/01/2013
13872	Mais	P1501	07/01/2013	24/01/2013
13881	Mais	P1531	07/01/2013	24/01/2013
13878	Mais	P1569	07/01/2013	24/01/2013

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
13895	Mais	P1592	07/01/2013	24/01/2013
13891	Mais	P1636	07/01/2013	24/01/2013
13893	Mais	P1667	07/01/2013	24/01/2013
13899	Mais	P1675	07/01/2013	24/01/2013
13882	Mais	P1683	07/01/2013	24/01/2013
13871	Mais	P1690	07/01/2013	24/01/2013
13894	Mais	P1711	07/01/2013	24/01/2013
13880	Mais	P1905	07/01/2013	24/01/2013
13901	Mais	P1942	07/01/2013	24/01/2013
13898	Mais	P1951	07/01/2013	24/01/2013
13842	Mais	P9231	07/01/2013	24/01/2013
13829	Mais	P9239	07/01/2013	24/01/2013
13832	Mais	P9257	07/01/2013	24/01/2013
13843	Mais	P9285	07/01/2013	24/01/2013
13840	Mais	P9409	07/01/2013	24/01/2013
13838	Mais	P9606	07/01/2013	24/01/2013
13825	Mais	P9801	07/01/2013	24/01/2013
14217	Mais	Pandric	07/01/2013	24/01/2013
13912	Mais	Potenzial	07/01/2013	24/01/2013
7947	Mais	PR33A46	11/02/2014	04/03/2014
7949	Mais	PR34N43	11/02/2014	04/03/2014
7966	Mais	PR35P21	11/02/2014	04/03/2014
7994	Mais	PR37D25	11/02/2014	04/03/2014
13904	Mais	SY Amplitude	07/01/2013	24/01/2013
13924	Mais	SY Cortigo	07/01/2013	24/01/2013
13913	Mais	SY Gepard	07/01/2013	24/01/2013
13930	Mais	SY Mirel	18/06/2013	28/06/2013
13924	Mais	SY Performer	07/01/2013	24/01/2013
13919	Mais	SY Precioso	07/01/2013	24/01/2013
13918	Mais	SY Prestigio	07/01/2013	24/01/2013
14151	Mais	Ultimus	07/01/2013	24/01/2013
7896	Mais	Viana	11/02/2014	04/03/2014
13530	Mais	Yucatan	07/01/2013	24/01/2013
14425	Orzo distico	Catalina	07/10/2013	21/10/2013
14434	Orzo polistico	Diffusion	07/10/2013	21/10/2013
2244	Patata	Aida	11/02/2014	04/03/2014
7988	Patata	Cyrano	11/02/2014	04/03/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7991	Patata	Heros	11/02/2014	04/03/2014
13790	Patata	Kenza	20/03/2013	08/04/2013
13791	Patata	Speeda	21/12/2012	12/01/2013
7990	Patata	Voyager	11/02/2014	04/03/2014
14207	Riso	Brezza	07/01/2013	24/01/2013
14867	Riso	Fenice	07/01/2013	24/01/2013
8030	Riso	Minerva	11/02/2014	04/03/2014
7596	Riso	SISR215	11/02/2014	04/03/2014
2009	Riso	Smeraldo	11/02/2014	04/03/2014
14086	Soia	ES Salvador	05/04/2013	26/04/2013
13550	Soia	EM235T	20/03/2013	20/03/2013
13548	Soia	EM247HP	20/03/2013	09/04/2013
14319	Soia	EM406	28/08/2013	13/09/2013
14090	Soia	Giunone	28/08/2013	13/09/2013
8143	Soia	Grimo	11/02/2014	04/03/2014
8148	Soia	Matilla	11/02/2014	04/03/2014
8151	Soia	Natalia	11/02/2014	04/03/2014
8129	Soia	Nikko	11/02/2014	04/03/2014
8150	Soia	Roxana	11/02/2014	04/03/2014
14293	Sorgo	KWS Santos	31/07/2013	19/08/2013
3181	Trifoglio bianco	Seminole	15/02/2013	14/03/2013
14435	Triticale	Exagon	07/10/2013	21/10/2013
6589	Veccia comune	Green Star	11/02/2014	04/03/2014
6588	Veccia comune	Verdura	11/02/2014	04/03/2014

SPECIE ORTIVE

Specie botanica	Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Cavolo broccolo	3220 - Jeremy	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Cetriolo	3249 - Tasty King	26/11/2013 - G.U. del 17/12/2013	
Fagiolo nano	2087 - Mediano	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Fagiolo nano	2147 - Merit	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Fagiolo nano	3400 - Occhio di luna	17/06/2013 - G.U. del 28/06/2013	

Specie botanica	Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Lattuga	2535 - Or Splendor	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	2151 - Isotta	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	2153 - Mary	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	2595 - Partenone	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	2596 - Partena	23/12/2002 - G.U. del 06/02/2003	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Melanzana	3329 - Ovale	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Melanzana	3407 - Circe	18/07/2013 - G.U. del 30/07/2013	
Peperone	2167 - Elfo	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Peperone	3344 - Frank	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Pisello a grano rugoso	3296 - Icarus	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	1141 - Cayambe	21/07/1983	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	1164 - Elgon	21/07/1983	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	1252 - Pico de Aneto	21/07/1983	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	2120 - Polluce 88-083	31/12/1992 - G.U. del 21/01/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	2182 - Kargo	25/02/1993 - G.U. del 20/04/1993	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
Pomodoro	3333 - Byblos	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3336 - Cooper	14/01/2013 - G.U. del 11/02/2013	
Pomodoro	3399 - SAAB CRA	17/06/2013 - G.U. del 28/06/2013	
Sedano rapa	3349 - Furlan	08/03/2013 - G.U. del 06/04/2013	
Zucchino	1310 - Aquilone	21/07/1983	11/02/2014 - G.U. del 05/03/2014
C. maxima x c. moschata	3541 - Kimono	07/11/2013 - G.U. del 05/12/2013	

Specie botanica	Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
Carciofo	3085 - Raffaello	29/03/2013 - G.U. del 18/04/2013	
Carciofo	3086 - Michelangelo	29/03/2013 - G.U. del 18/04/2013	
Carciofo	3088 - Donatello	29/03/2013 - G.U. del 18/04/2013	

Art. 8.

1. Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2026:

SPECIE AGRARIE

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14018	Girasole	Domingo ST	21/03/2013	08/04/2013
14012	Girasole	Imidor	21/03/2013	08/04/2013
14017	Girasole	Sergio ST	21/03/2013	08/04/2013
13188	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Advancegrazer	09/05/2013	27/05/2013
11876	Mais	Aboni	18/06/2013	28/06/2013
13387	Mais	Arvedo	31/07/2013	19/08/2013
7880	Mais	Azema	11/02/2014	04/03/2014
12955	Mais	Clischi	18/06/2013	28/06/2013
14185	Mais	Codiese	07/01/2013	24/01/2013
13939	Mais	DKC3333	07/01/2013	24/01/2013
13946	Mais	DKC4012	07/01/2013	24/01/2013
13953	Mais	DKC4530	07/01/2013	24/01/2013
13959	Mais	DKC4626WX	07/01/2013	24/01/2013
13988	Mais	DKC5222	07/01/2013	24/01/2013
13992	Mais	DKC5430WX	07/01/2013	24/01/2013
14064	Mais	DKC6031	07/01/2013	24/01/2013
14077	Mais	DKC6237	07/01/2013	24/01/2013
14071	Mais	DKC6130	07/01/2013	24/01/2013
14083	Mais	DKC6630	07/01/2013	24/01/2013
14088	Mais	DKC6634	07/01/2013	24/01/2013
7864	Mais	Kubrick	11/02/2014	04/03/2014
12970	Mais	Miloxan	18/06/2013	28/06/2013
7879	Mais	Mitic	11/02/2014	04/03/2014
13439	Mais	Nystar	18/06/2013	28/06/2013
11880	Mais	Roberi	18/06/2013	28/06/2013
7882	Mais	Sancia	11/02/2014	04/03/2014
14113	Soia	Ginevra	28/08/2013	13/09/2013

SPECIE ORTIVE

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3541	C. maxima X C. moschata	Kimono	07/11/2013	05/12/2013
3344	Peperone	Frank	08/03/2013	06/04/2013
3399	Pomodoro	SAAB CRA	17/06/2013	28/06/2013

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2024

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

24A01643

DECRETO 27 marzo 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Malvasia di Bosa».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2017, n. 82403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Malvasia di Bosa»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Malvasia di Bosa»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Malvasia di Bosa». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 1117 del 5 marzo 2024 (prot. Masaf n. 110216 del 6 marzo 2023) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Malvasia di Bosa»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 14 novembre 2017, n. 82403, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa, con sede legale in Modolo (OR), via dei Mulini n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Malvasia di Bosa».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 14 novembre 2017, n. 82403, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 marzo 2024

Il dirigente: CAFIERO

24A01734

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 febbraio 2014.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «REPTES» nell'ambito del programma LEAP - RE + Call 2022. (Decreto n. 20/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n. 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico-scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 lu-

glio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg, n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata sul supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il d.d. n. 15742 del 30 novembre 2023, reg. UCB n. 298, in data 28 dicembre 2023, con il quale è stato assunto l'impegno, sul p.g. 01 del capitolo 7345 dello sta-

to di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 610.063,40, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Vista la proposta «*Long-Term Joint European Union - African Union Research and Innovation Partnership on Renewable Energy* (LEAP-RE)», presentata in risposta al bando europeo HORIZON 2020 LC-SC3-JA-5-2020 e approvata dalla Commissione europea con *Grant agreement* n. 963530 del 23 dicembre 2020;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla «*Long Term EU-Africa Partnership for Research and Innovation actions in the area of renewable energy*, LEAP-RE *Joint Call 2022*», con scadenza il 15 settembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la nota prot. n. 2248 del 22 giugno 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «LEAP-RE *(Second) Joint Call for* AU-EU *collaborative research and Innovation projects on Renewable Energy*» con un *budget* complessivo pari a euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse disponibili sul Fondo FIRST, a cui potranno aggiungersi risorse europee che il programma congiunto LEAP-RE verserà sul conto di contabilità speciale 6319 (IGRUE);

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 29 luglio 2022, prot. MUR n. 4622 e l'allegato prot. MUR n. 15082 in data 20 novembre 2023;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «REPTES - Renewable plants integrated with pumped thermal energy storage for sustainable satisfaction of energy and agricultural needs of African communities», avente come obiettivo lo studio di una nuova configurazione basata sull'accoppiamento di generatori a fonte energetica rinnovabile e sistemi di accumulo termomeccanico innovativi denominati PTES (attuale TRL2-3) per il soddisfacimento della domanda elettrica e termica di diverse comunità africane non connesse alla rete elettrica e con un costo complessivo pari a euro 285.714,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 6623 del 10 maggio 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «REPTES»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «REPTES» figurano i seguenti proponenti italiani:

Capofila Università degli studi di Cagliari;

SB *Smart City Instruments*;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «REPTES»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazio-

ni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «REPTES» per un contributo complessivo pari ad euro 199.999,80;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «REPTES» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° luglio 2023 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 162.162,04 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, IPE 1 cl. 2 giustificativo n. 9657, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 15742 in data 30 novembre 2023, reg. UCB n. 298, in data 28 dicembre 2023.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 37.837,76, ove detto importo venga versato dal coordinatore della LEAP-RE (*Second*) *Joint Call for AU-EU collaborative research and Innovation projects on Renewable Energy* sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa, così come previsto dal *Grant agreement* n. 963530 del 23 dicembre 2020 fra la Commissione europea e i *partner*, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto all'art. 2, dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16, del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 567

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A01732

DECRETO 13 febbraio 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SWITCH» nell'ambito del programma LEAP - RE + Call 2022. (Decreto n. 21/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco Esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei Progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg, n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del de-

creto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata sul Supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il d.d. n. 15742 del 30 novembre 2023, reg. UCB n. 298, in data 28 dicembre 2023, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 610.063,40, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi comple-

mentari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Vista la proposta «*Long-Term Joint European Union - African Union Research and Innovation Partnership on Renewable Energy* (LEAP-RE)», presentata in risposta al bando europeo HORIZON 2020 LC-SC3-JA-5-2020 e approvata dalla Commissione europea con *Grant agreement* n. 963530 del 23 dicembre 2020;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla «*Long Term EU-Africa Partnership for Research and Innovation actions in the area of renewable energy, LEAP-RE Joint Call* 2022», con scadenza il 15 settembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la nota prot. n. 2248 del 22 giugno 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «LEAP-RE (*Second) Joint Call for AU-EU collaborative research and Innovation projects on Renewable Energy*» con un *budget* complessivo pari euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse disponibili sul Fondo FIRST, a cui potranno aggiungersi risorse europee che il programma congiunto LEAP-RE verserà sul conto di contabilità speciale 6319 (IGRUE);

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 29 luglio 2022, prot. MUR n. 4622 e l'allegato prot. MUR n. 15082 in data 20 novembre 2023;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*SWITCH - Stabilizing weak grids through machine learning: empowering farmers in end-of-the-line communities in North Africa through artificial neural networks*», avente come obiettivo lo studio della fornitura di energia elettrica in due comunità selezionate «a fine linea» in Marocco e Algeria, che soffrono di frequenti interruzioni di corrente, possa essere migliorata attraverso l'integrazione di sistemi RE intelligenti, utilizzando intelligenza artificiale e con un costo complessivo pari a euro 400.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 6623 del 10 maggio 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «SWITCH»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SWITCH» figura il seguente proponente italiano: Aitown S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «SWITCH»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «SWITCH» per un contributo complessivo pari ad euro 200.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «SWITCH» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° luglio 2023 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 162.162,21 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, IPE 1 cl. 2 giustificativo n. 9657, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 15742 in data 30 novembre 2023, reg. UCB n. 298, in data 28 dicembre 2023.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 37.837,79, ove detto importo venga versato dal coordinatore della *LEAP-RE (Second) Joint Call for AU-EU collaborative research and Innovation projects on Renewable Energy* sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa, così come previsto dal *Grant agreement* n. 963530 del 23 dicembre 2020 fra la Commissione europea e i partner, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto all'art. 2, dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettifi-

cate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 569

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A01733

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2024.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2023.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ha previsto che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici che, all'art. 216, comma 27-*ter* dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Considerato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 secondo cui ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in corso di esecuzione continua ad applicarsi la disciplina già contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e in particolare l'art. 226;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, i documenti programmatici e i dati ISTAT, dai quali risultano per l'anno 2023 le seguenti va-

riazioni percentuali in media d'anno: tasso di inflazione programmato = 5,6; prezzi al consumo F.O.I. esclusi i tabacchi = 5,4; scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato = - 0,2;

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2024

Il Ministro: SALVINI

24A01741

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

DECRETO 27 marzo 2024.

Servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della convenzione SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime Security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS)» e in conformità al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004. (Decreto n. 415/2024).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante il Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 di «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (Convenzione SOLAS);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il codice ISPS, che contiene le norme obbligatorie a cui fa riferimento il Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74 per la salvaguardia della vita umana in mare, come emendata;

Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

Viste le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002, che ha modificato la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e che ha istituito il Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS);

Visto in particolare, il Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE, recante «Disposizioni e norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime» e dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di «*security*» nel settore dei trasporti marittimi in relazione a quanto disposto dal Capitolo XI-2 della SOLAS '74 come emendata e dal regolamento (CE) N. 725/2004;

Ritenuto necessario, da parte dell'amministrazione, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati le attività d'ispezione, visita e certificazione delle navi registrate in Italia, di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e relativo Codice ISPS;

Considerato altresì necessario implementare gli obblighi derivanti dall'IMO *Instruments Implementation Code* (Codice *III)* - finalizzato al miglioramento della sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente marino, nonché ad assistere gli Stati nell'attuazione degli strumenti dell'Organizzazione - che ha determinato, *inter alia*, la necessità, per l'amministrazione di bandiera, di disporre di adeguate e qualificate risorse professionali da impiegare, in Italia ed all'estero, nell'espletamento dell'attività ispettiva, non delegabile, delle navi italiane che ricadono nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e rientranti nello scopo di detto strumento IMO (c.d. *Flag State Inspection*);

Preso atto della delibera relativa alla riunione del 10 gennaio 2024 del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti, istituito con decreto prot. n. 16325/MM in data 29 novembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative ed operative per la sottoscrizione degli accordi di delega agli organismi riconosciuti per l'approvazione dei piani di sicurezza, lo svolgimento delle visite e l'emissione della relativa certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, e del relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) ed in conformità al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (*Maritime Security*).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Autorità competente: Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per l'assolvimento di compiti in materia di sicurezza marittima di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74 e relativo Codice ISPS, e di Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 ed al decreto ministeriale 18 giugno 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) Organismo di sicurezza riconosciuto (*Recognized Security Organization- RSO)*: un organismo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizzato dall'Autorità competente e che rilascia il certificato di classe della nave. Nel caso di unità con classe multipla, l'organismo riconosciuto che effettua anche le visite ai fini del rilascio/rinnovo dei certificati statutari.

c) Certificato di sicurezza «*short term*»: è un certificato con validità limitata rilasciato dall'ispettore

i. qualora lo stesso rilevi deficienze/difetti che non possono essere corrette nel porto di ispezione;

ii. in attesa del rilascio del certificato «*full term*» da parte dell'organismo di sicurezza riconosciuto;

iii. nei casi di cui all'art. 4 comma 1 lettera *g)* su disposizione dell'autorità competente.

Il certificato di cui al punto *c)*:

- i. ha la validità stabilità dall'ispettore sulla base del suo giudizio professionale;

- ii. ha la validità stabilita dalle procedure interne dell'organismo di sicurezza riconosciuto;

- iii. ha la validità stabilità dall'autorità competente sentito l'organismo di sicurezza riconosciuto.

La validità del certificato non può superare i cinque mesi.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rimanda al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata, al relativo Codice ISPS ed al regolamento (CE) n. 725/2004.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana, ricadenti nel campo di applicazione della Convenzione SOLAS '74, come emendata, del Codice ISPS e del regolamento (CE) n. 725/2004.

Art. 4.

Servizi rientranti nello scopo della delega

1. L'organismo di sicurezza riconosciuto può essere delegato dall'autorità competente a svolgere le seguenti attività:

a) verifiche di sicurezza iniziali, intermedie, di rinnovo e addizionali, in conformità agli strumenti applicabili;

b) verifiche preliminari ed emissione del «Certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio» (*International Interim Ship Security Certificate* - IISSC), con validità non superiore a sei mesi, in conformità agli strumenti applicabili;

c) emissione/convalida/rinnovo del «Certificato internazionale di sicurezza della nave» (*International Ship Security Certificate* - ISSC) con validità non superiore a cinque anni, in conformità agli strumenti applicabili;

d) rilascio di un consecutivo certificato di cui alla lettera *b)*, in conformità agli strumenti applicabili, su autorizzazione dell'autorità competente;

e) estensione del certificato di cui alla lettera *c)*, in conformità agli strumenti applicabili, su autorizzazione dell'autorità competente;

f) approvazione e riesame del Piano di sicurezza della nave (*Ship Security Plan - SSP)*;

g) gestione diretta delle deficienze minori, tramite l'emissione di idonee prescrizioni. Per le deficienze maggiori deve sempre essere contattata l'autorità competente, al fine di concordare le azioni appropriate da attuare, ivi inclusi il *downgrading* e l'eventuale rilascio di un certificato *short term*.

2. Le modalità e le condizioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 sono meglio specificate attraverso un accordo di delega sottoscritto tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI Sicurezza della navigazione e marittima del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo di sicurezza riconosciuto.

Art. 5.

Procedura per la stipula dell'accordo di delega e verifica inziale

1. L'organismo riconosciuto di cui al precedente art. 2, che intenda richiedere la delega allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, deve presentare apposita

istanza in bollo all'Autorità competente, sottoscritta dal proprio rappresentante legale attraverso la quale dichiara di avere:

- la conoscenza della nave e delle operazioni di interfaccia nave-porto, compresa la progettazione e costruzione della nave;

- la capacità di valutare i rischi di sicurezza che potrebbero verificarsi durante le operazioni della nave e delle operazioni portuali, compresa l'interfaccia nave/porto, e come minimizzare i rischi;

- ispettori con requisiti e formazione necessaria;

- capacità di formare, mantenere e migliorare la competenza e l'affidabilità del proprio personale;

- la capacità di mantenere adeguate misure per evitare la divulgazione e l'accesso non autorizzato a materiale di sicurezza sensibile;

- la conoscenza dei requisiti del Capitolo XI-2 della SOLAS '74, come emendata, del Codice ISPS e pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale;

- la conoscenza delle attuali minacce di sicurezza, del riconoscimento di armi, sostanze e dispositivi pericolosi e di caratteristiche e modelli comportamentali di persone che potrebbero configurare una probabile minaccia di *security*;

- la conoscenza degli equipaggiamenti e dei sistemi di sicurezza, di sorveglianza e loro limitazioni operative e delle tecniche utilizzate per raggirare le misure di sicurezza.

2. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, predispone la verifica iniziale presso l'organismo riconosciuto, attraverso proprio qualificato personale, al fine di accertare quanto dichiarato dal richiedente attraverso l'istanza di cui al punto 1.;

3. Al buon esito della verifica iniziale, l'autorità competente stipula un accordo con l'organismo riconosciuto - che assumerà la definizione di organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi della Regola XI-2/1.1.16 della Convenzione SOLAS '74 come emendata - per la delega allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 6.

Verifica periodica all'organismo di sicurezza riconosciuto

1. L'organismo di sicurezza riconosciuto è sottoposto dall'autorità competente a monitoraggio delle prestazioni erogate ed a verifica periodica - con periodicità massima non superiore a quattro anni ed attraverso proprio qualificato personale e secondo le modalità contenute nella ISO 19011, recante «Linee guida per gli audit di sistemi di gestione» - al fine di accertare che i servizi delegati all'organismo di sicurezza riconosciuto siano svolti conformemente agli strumenti applicabili e permangono le capacità e le competenze che hanno determinato la delega.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla sottoscrizione di accordi di delega di cui al presente decreto, le attività di cui al precedente art. 4 continuano ad essere espletate dal personale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 27 marzo 2024

Il Comandante generale: CARLONE

24A01735

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 21 dicembre 2023.

Interventi di ricostruzione dell'ex Monastero Corpus Domini nel Comune di Macerata. (Ordinanza speciale n. 68).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 1, commi 988, lettera *b)* e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 159, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto in particolare l'art. 3 della richiamata ordinanza n. 159 del 2023;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3 e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autoriz-

zative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Viste la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0056408-A-18/12/2023 di ERDIS Marche, con la quale si chiede l'attivazione dei poteri speciali in relazione all'ex Monastero Corpus Domini in Comune di Macerata, ad oggi inagibile a causa del sisma del 2016, come risulta da ordinanza sindacale n. 73 del 28 febbraio 2017;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dell'USR Marche, di ERDIS e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato altresì che sussistono i presupposti di criticità e urgenza per l'attivazione dei poteri speciali in relazione all'intervento in oggetto per i seguenti motivi:

da scheda di rilevamento del danno GdL MIBACT del 23 febbraio 2017 e da scheda AeDES risulta che l'immobile presenta danni che arrivano, per taluni corpi di fabbrica, anche a rilevare danni gravi/gravissimi di livello L4;

ERDIS Marche, l'ente che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti delle università marchigiane, ha individuato l'immobile in oggetto come adeguato alla funzione di studentato universitario e ha quindi predisposto un progetto esecutivo per lavori di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dello stesso;

l'intervento permetterebbe a ERDIS la realizzazione di un nuovo studentato con un elevato standard qualitativo e comfort abitativo, nel rispetto del bene e mantenendo pertanto le caratteristiche distributive, strutturali e architettoniche del bene monumentale. La realizzazione dell'intervento risponde quindi alle seguenti esigenze specifiche di riduzione della significativa carenza di posti letto rilevabile nella regione, così rispondendo ad un'esigenza concreta per la realtà maceratese e contrastando lo spopolamento del territorio;

tale intervento consentirebbe inoltre di recuperare un immobile tutelato quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali sussistono specifici obblighi di conservazione a carico della proprietà;

ERDIS ha partecipato al bando decreto ministeriale 1257/2021 che prevedeva il finanziamento di interventi volti alla creazione/rifunzionalizzazione/ristrutturazione di fabbricati adibiti o da adibire a studentati universitari. Il progetto è rientrato tra quelli finanziati nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 ed è in attesa della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto che renderà efficaci i termini di attuazione dell'intervento. Tale circostanza rende necessaria e urgente l'integrazione delle risorse provenienti dal suddetto bando al fine di consentire l'acquisto dell'immobile in oggetto e il successivo completamento degli interventi previsti, in quanto le tempistiche previste dal finanziamento assegnato di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021 impongono, a seguito della pubblicazio-

ne nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e a pena di decadenza dal finanziamento, di acquistare l'immobile entro novanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della graduatoria e di realizzare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2025, così che si rende necessario avviare le procedure di affidamento dei lavori con immediatezza e facendo ricorso a misure di semplificazione;

Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di ripristinare condizioni di vita ordinaria;

Ritenuto pertanto di approvare l'intervento sopra indicato in Comune di Macerata, come meglio dettagliato dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che il prezzo di acquisto dell'immobile è pari a euro 3.300.000,00, di cui euro 2.475.000,00 a carico del bando MUR e euro 825.000,00 a carico dell'ERDIS e che l'intervento in oggetto, in base al progetto esecutivo redatto dall'ERDIS, prevede un importo complessivo di quadro tecnico economico per i lavori e le somme a disposizione, sulla base di una condivisione con l'USR Marche e la struttura commissariale, risulta stimato in euro 10.269.311,22 al netto dell'acquisto e degli arredi che sommano euro 3.764.550,00 e risultano a carico di MUR ed ERDIS, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi, ove verrà acquisito il parere di congruità tecnico economico da parte dell'USR Marche;

Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 3.951.011,47 a valere sulla presente ordinanza;

Considerato che ERDIS ha manifestato la disponibilità a curare l'attuazione dell'intervento in oggetto e che già il M.U.R., nel concedere il finanziamento, ha riconosciuto la competenza di ERDIS attribuendo un significativo punteggio all'esperienza di tale soggetto quale richiedente, in relazione al fatto che proprio siffatta esperienza costituiva criterio significativo per l'attribuzione dei punteggi di cui al bando decreto ministeriale n. 1257/2021;

Considerato che la Direzione generale della struttura commissariale ha verificato la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 20 dicembre 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dell'ex Monastero Corpus Domini in Comune di Macerata. Il suddetto intervento è meglio descritto nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è di seguito riassuntivamente indicato con relativa stima desunta dal progetto esecutivo formulato da ERDIS, da confermare a seguito dell'approvazione in conferenza speciale dei servizi.

2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di criticità ed urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con ERDIS e USR Marche:

da scheda di rilevamento del danno GdL MIBACT del 23 febbraio 2017 e da scheda AeDES risulta la presenza di quattro unità strutturali come meglio descritte nell'allegato 1, con due livelli operativi L1 e due livelli operativi L4;

ERDIS Marche è l'ente che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti delle università marchigiane ed ha individuato l'immobile in oggetto come adeguato alla funzione di studentato universitario, predisponendo un progetto esecutivo per lavori di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dello stesso;

l'intervento permetterebbe a ERDIS la realizzazione di un nuovo studentato con un elevato standard qualitativo e comfort abitativo, nel rispetto del bene e mantenendo pertanto le caratteristiche distributive, strutturali e architettoniche del bene monumentale. La realizzazione dell'intervento risponde quindi alle seguenti esigenze specifiche di riduzione della significativa carenza di posti letto rilevabile nella regione, così sovvenendo ad un'esigenza concreta per la realtà maceratese, contrastando lo spopolamento del territorio e ripristinando condizioni di vita ordinaria;

tale intervento consentirebbe inoltre di recuperare un immobile tutelato quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali sussistono specifici obblighi di conservazione a carico della proprietà;

ERDIS ha partecipato al bando decreto ministeriale n. 1257/2021 che prevedeva il finanziamento di interventi volti alla creazione/rifunzionalizzazione/ristrutturazione di fabbricati adibiti o da adibire a studentati universitari. Il progetto è rientrato tra quelli finanziati nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 ed è in attesa della pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto che renderà efficaci i termini di attuazione dell'intervento. Tale circostanza rende necessaria e urgente l'integrazione delle risorse provenienti dal suddetto bando al fine di consentire l'acquisto dell'immobile in oggetto e il successivo completamento degli interventi previsti, in quanto le tempistiche previste dal finanziamento assegnato di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021 impongono, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e a pena di decadenza dal finanziamento, di acquistare l'immobile entro novanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della graduatoria e di realizzare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2025, così che si rende necessario avviare le procedure di affidamento dei lavori con immediatezza e facendo ricorso a misure di semplificazione.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dell'USR Marche, di ERDIS e dal sub Commissario incaricato, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. ERDIS Marche è individuato come soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, ERDIS Marche è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art. 41, comma 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per le procedure indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

14. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pub-

blici, approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

18. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17 e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali 17 possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente 18 ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del decreto-legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5,

comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 261 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 3.951.011,47, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti all'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza 19 n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 21 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 239

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A01738

ORDINANZA 28 dicembre 2023.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante: «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016». (Ordinanza speciale n. 69).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pub-

blici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

Considerato che con nota prot. n. 8564 del 13 dicembre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 55922 del 13 dicembre 2023 il Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) ha richiesto l'attivazione delle procedure per il recupero dell'immobile di proprietà del Demanio pubblico militare, Poligono di tiro a segno in c.da Salti, danneggiato a seguito degli eventi sismici, per un importo complessivo di euro 650.000,00, trasmettendo una relazione descrittiva dell'edificio da cui si evince lo stato *ante* e *post* sisma nonché la necessità di ripristinare il Poligono di tiro a segno in c.da Salti, quale struttura di rilevante importanza storica e notevole valenza sociale, ai fini del rilancio sociale ed economico del territorio comunale;

Vista la nota prot. n. 8011 del 15 dicembre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 56237 del 15 dicembre 2023 con cui la Sezione staccata autonoma - Ufficio demanio ha comunicato il proprio nulla osta all'inserimento dell'immobile ad uso fabbricato sociale, ricompreso all'interno della particella identificata catastalmente al Catasto terreni foglio n. 14, part. n. 48 del Comune di Sant'Angelo in Pontano, nell'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, individuando come soggetto attuatore idoneo l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, in analogia ad un caso analogo segnalato nella Regione Umbria;

Vista la nota acquisita agli atti al prot. CGRTS-0056753-A del 19 dicembre 2023 trasmessa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche con cui si ritiene congrua la stima preliminare effettuata dal Comune di Sant'Angelo in Pontano pari ad euro 650.000,00 per il recupero dell'immobile denominato «Poligono di tiro a segno in c.da Salti» nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC);

Valutata, l'opportunità di porre a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 l'importo di euro 650.000,00, necessario per il recupero dell'immobile, Poligono di tiro a segno in c.da Salti;

Considerata l'opportunità di affidare l'attuazione dell'intervento di cui sopra all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, per garantire la migliore efficacia di azione, anche in raccordo con il comune;

Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, acquisita al protocollo CGRTS-0011441 del 6 maggio 2022, con cui viene richiesto l'inserimento nell'ordinanza speciale n. 27 del 2021 dell'intervento di ricostruzione della *ex* stazione di Piedipaterno - Vallo di Nera e relativi annessi sulla *ex* ferrovia Spoleto - Norcia, preso atto che i danni sulle strutture sono stati aggravati in maniera significativa dalle scosse degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, come rilevato dalle ordinanza sindacale n. 44 del 19 novembre 2018, n. 36/10/10/2018 e n. 37/10/10/2018 del Comune di Vallo di Nera;

Valutata l'opportunità di porre a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 l'importo di euro 1.300.000,00, necessario per il recupero degli immobili relativi all'*ex* stazione di Piedipaterno - Vallo di Nera;

Considerata l'opportunità di affidare l'attuazione dell'intervento di cui sopra all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, per garantire la migliore efficacia di azione in continuità con l'attuazione degli altri interventi sulla *ex* linea ferroviaria Spoleto - Norcia e anche in raccordo con il comune;

Considerata la necessità di accelerare e semplificare ulteriormente l'attuazione degli interventi ricompresi nell'ordinanza speciale n. 27 del 2021, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica di edifici necessari a garantire il ripristino della piena operatività dei Corpi militari e delle altre amministrazioni utilizzatrici degli stessi prima degli eventi sismici pubblici e salvaguardarne la funzione strategica svolta, nonché per il rilevante valore, anche simbolico, dagli stessi assunto per la comunità locale;

Considerata l'opportunità che l'Agenzia del demanio possa gestire anche in modo unitario ed integrato l'attuazione dei diversi interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione degli immobili pubblici ricompresi nell'ordinanza speciale n. 27 del 2021, al fine di contenerne i tempi complessivi di realizzazione;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 27 del 2021, prevedendo la possibilità di accorpare gli interventi in lotti unitari anche per tipologie di opere e ricorrere a procedure semplificate per l'affidamento in regime di accordo quadro della progettazione e della realizzazione dei lavori al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi;

Vista la relazione istruttoria per le modifiche all'ordinanza speciale n. 27 del 2023 predisposta dal sub commissario e acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0057999-A-28/12/2023 (allegato 1);

Verificato che gli oneri di cui alla presente ordinanza trovano copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo

preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2023, dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»

1. In ragione alla necessità della necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi, nonché di ripristinare il Poligono di tiro a segno in c.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) e della *ex* Stazione di Piedipaterno - Vallo di Nera e annessi della *ex* linea ferroviaria Spoleto - Norcia (PG), quali strutture di rilevante importanza storica e notevole valenza per le comunità, anche ai fini del rilancio sociale ed economico del territorio, all'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi che seguono.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della medesima ordinanza di cui al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Vallo di Nera e Sant'Angelo in Pontano».

3. Al comma 2, lettera b, dell'art. 1 della medesima ordinanza di cui al comma 1, dopo il numero 41 sono aggiunti i seguenti numeri:

«42) Miglioramento sismico - Poligono di tiro a segno in c.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 650.000,00»;

«43) Miglioramento sismico - Stazione ferroviaria e annessi in loc. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.300.000,00»;

4. Al comma 2 dell'art. 3 della medesima ordinanza di cui al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche è nominato soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'intervento indicato all'art. 1, comma 2 al n. 42 (Poligono di tiro a segno in c.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano)».

5. Dopo l'art. 3 della medesima ordinanza di cui al comma 1 è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

«Art. 3-*bis (Struttura di supporto al complesso degli interventi).* — 1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal sub commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal Commissario straordinario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»

6. Dopo l'art. 4 della medesima ordinanza di cui al comma 1 è aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

«Art. 4-*bis (Modalità di esecuzione degli interventi attraverso accordo quadro).* — 1. In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articoli 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più aree territoriali o tipologia di opere, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari è stabilito con decreto del Commissario straordinario.».

7. Il comma 1 dell'art. 7 della medesima ordinanza di cui al comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1 è pari complessivamente a euro 102.205.745,35. La spesa per gli interventi già finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della presente ordinanza, per un importo totale di euro 57.859.621,04, trova copertura, quanto a euro 56.479.092,27 nell'ambito delle risorse già stanziate con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.380.528,77 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità; l'ulteriore spesa per i nuovi interventi indicati con i numeri da 25 a 42 di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della presente ordinanza, come da importo stimato in base ai quadri tecnici economici e quantificato complessivamente in euro 44.346.124,31 trova copertura, quanto a euro 3.000.000,00 con finanziamento del Ministero della giustizia, e quanto a euro 41.346.124,31 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

8. Gli allegati all'ordinanza speciale n. 27 del 2021 sono integrati con la relazione del sub commissario inerente gli interventi di cui al precedente comma 3 e contenuta all'allegato 1 della presente ordinanza speciale.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla maggiore spesa prevista all'art. 1, comma 7, si provvede nel limite massimo di euro 1.950.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 260

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A01739

ORDINANZA 15 febbraio 2024.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, recante: «Interventi di ricostruzione del Comune di Ussita». (Ordinanza speciale n. 70).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis*;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita»;

Viste le richieste del Comune di Ussita comunicate alla struttura commissariale mediante atti protocollati al n. CGRTS-0050344-A-02/11/2023 e al n. CGRTS-0050672-A-06/11/2023, con le quali si richiede l'integrazione dell'O.S. n. 16 al fine di introdurre un ulteriore intervento di realizzazione della linea di adduzione idrica per i rifugi del settore canalone del comprensorio sciistico di Frontignano;

Vista la relazione del sub-commissario, all. sub 1) alla presente ordinanza, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0004800-A-08/02/2024, dalla quale emerge che l'intervento è connotato da criticità e urgenza in quanto è necessario garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie dei rifugi danneggiati dal sisma, oggetto di ricostruzione, e contestualmente agevolare l'approvvigionamento idrico legato alle fasi dei cantieri di ricostruzione dei rifugi;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 16 del 2021, integrando l'intervento sopra indicato come complementare e necessario

all'intervento di ricostruzione dei rifugi Cristo delle Nevi e Cornaccione già ricompresi nell'ordinanza speciale n. 16, mantenendo quale soggetto attuatore il Comune di Ussita;

Considerato che da una preliminare analisi progettuale effettuata dall'UTC di Ussita e acquisita alla struttura commissariale documento protocollato al n. CGRTS-0057434-A-22/12/2023, e concordata con l'USR Marche e la struttura commissariale, l'importo dell'intervento è stimato in euro 480.000,00;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento dell'8 febbraio 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Comune di Ussita».

1. In ragione della necessità di dover garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie dei rifugi Cristo delle Nevi e Cornaccione danneggiati dal sisma, oggetto di ricostruzione, e contestualmente agevolare l'approvvigionamento idrico legato alle fasi dei cantieri di ricostruzione dei rifugi, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Comune di Ussita», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza speciale n. 16 del 2021 dopo il punto *g)* è aggiunto il seguente punto:

h) adduzione idrica ai rifugi Cristo delle Nevi e Cornaccione, euro 480.000,00.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla maggiore spesa prevista all'art. 1, si provvede nel limite massimo di euro 480.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenza la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 15 febbraio 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 701

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A01740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 marzo 2024.

Aggiornamento della scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida. (Determina n. 67/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA n. DG 283/2023 del 10 luglio 2023, recante «Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 2023;

Ritenuto necessario aggiornare la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida a seguito della rimborsabilità dei biosimilari a base di natalizumab;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale scheda sostituisce quella allegata alla determina AIFA n. DG 283/2023 del 10 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 2023.

Restano invariate le altre condizioni negoziali dei singoli principi attivi.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato: aggiornamento scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida.

Roma, 29 marzo 2024

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

ALLEGATO

Scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la Sclerosi Multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida

***La prescrivibilità* dei medicinali è consentita ai soli medici appartenenti a strutture ospedaliere e sanitarie territoriali *espressamente autorizzate dalla Regione di rispettiva pertinenza* (*Centri specialistici Sclerosi Multipla*).**

SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE REMITTENTE (SMRR) E SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE (SMR) (la SMR include sia le forme recidivanti remittenti che le forme secondariamente progressive con recidive)

ADULTI

Indicazioni terapeutiche autorizzate

- **Alemtuzumab, fingolimod, natalizumab e ozanimod** sono indicati in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, negli adulti con **SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE REMITTENTE (SMRR)** attiva per ozanimod, e ad elevata attività per alemtuzumab, fingolimod e natalizumab, definita clinicamente e attraverso le immagini di risonanza magnetica **(Vedi allegato 1 per le definizioni di elevata attività nelle indicazioni autorizzate).**

- **Cladribina, ocrelizumab, ofatumumab e ponesimod** sono indicati in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, negli adulti con **SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE (SMR)** (che include sia le forme recidivanti remittenti che le forme secondariamente progressive con recidive) attiva per ocrelizumab, ofatumumab e ponesimod, e ad elevata attività per cladribina; attività di malattia definita clinicamente o attraverso le immagini di risonanza magnetica.

Vedere Allegato 1 per l'indicazione autorizzata e per l'indicazione in regime di rimborso SSN per ciascun farmaco

Indicazioni terapeutiche in regime di rimborso SSN

SMRR (per **alemtuzumab, cladribina, fingolimod, natalizumab*, ofatumumab, ozanimod, ponesimod**) e SMR (per **ocrelizumab**) ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti:

- Criterio 1: Pazienti con SMRR o SMR con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con:

- almeno una terapia *disease modifying.*

Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno una terapia *disease modifying*. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 1 nuova lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad un altro recente esame RM. Un paziente *non responder* può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi.

Oppure

- Criterio 2: Pazienti con SMRR o SMR grave ad evoluzione rapida, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata.

Oppure

- Criterio di sicurezza/tollerabilità: paziente in terapia con altro farmaco di II linea sospeso per problematiche di sicurezza/tollerabilità (sempre che al momento dell'inizio della terapia con il farmaco precedente esistessero i criteri di rimborsabilità per il farmaco prescritto attualmente).

***per quanto riguarda la formulazione sottocute di natalizumab, la rimborsabilità a carico del SSN è limitata ai pazienti adulti già in trattamento con la formulazione EV per almeno 12 mesi e che hanno risposto positivamente al trattamento.**

Indicare il farmaco prescritto (NB: considerare le eccezioni specificate sotto ogni farmaco)

☐ **alemtuzumab**
Tenere presente le nuove controindicazioni e misure di minimizzazione del rischio a seguito della rivalutazione EMA sul profilo di sicurezza (16/01/2020)

☐ **cladribina**

☐ **fingolimod**

☐ **natalizumab**

☐ **ocrelizumab**

☐ **ofatumumab**

☐ **ozanimod**

☐ **ponesimod**

ETÀ PEDIATRICA

Fingolimod
SMRR ad elevata attività nei pazienti pediatrici di età compresa tra 10 e 17 anni secondo i Criteri 1 o 2 sopra riportati.

Natalizumab
Negli adolescenti di età compresa fra i 12 ed i 18 anni l'uso di natalizumab ai sensi della legge 648/96 è consentito unicamente nei casi specificati nella relativa scheda, e di seguito riportati:

Trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente:

☐ che sono in trattamento con il farmaco e hanno mostrano una risposta clinica soddisfacente;

☐ nei quali l'uso di Fingolimod sia controindicato, non sia stato tollerato o non si sia mostrato efficace

SCLEROSI MULTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA (SMPP)

☐ **Ocrelizumab**

Indicazioni terapeutiche autorizzate:
- Ocrelizumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da SMPP in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità, e con caratteristiche radiologiche tipiche di attività infiammatoria (vedere paragrafo 5.1).

Indicazioni terapeutiche in regime di rimborso SSN:
- Trattamento di pazienti adulti affetti da SMPP in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità (in base ai principali criteri di inclusione dello studio registrativo ORATORIO, ossia età compresa tra 18 e 55 anni, punteggio EDSS allo screening compreso tra 3,0 e 6,5, durata della malattia dall'insorgenza di sintomi di SM inferiore a 10 anni nei pazienti con punteggio EDSS allo screening ≤ 5,0 o inferiore a 15 anni nei pazienti con punteggio EDSS allo screening > 5,0), e con caratteristiche radiologiche tipiche di attività infiammatoria (ossia lesioni in T1 captanti Gd e/o lesioni in T2 attive [nuove o in espansione]). Le evidenze alla RM devono essere usate per confermare l'attività infiammatoria in tutti i pazienti.

SCLEROSI MULTIPLA SECONDARIAMENTE PROGRESSIVA (SMSP) ATTIVA

☐ **Siponimod**

Indicazioni terapeutiche autorizzate:
- Siponimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attività infiammatoria.

Indicazioni terapeutiche in regime di rimborso SSN:
- Siponimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attività infiammatoria (per esempio lesioni in T1 captanti gadolinio o lesioni in T2 nuove o inequivocabilmente ingrandite di volume). Le caratteristiche dei pazienti eleggibili al trattamento devono riflettere i principali criteri di inclusione dello studio registrativo EXPAND ossia età compresa tra 18 e 60 anni, punteggio EDSS allo screening compreso tra 3 e 6.5, una progressione documentata del punteggio EDSS nei 2 anni prima dello screening, di ≥1 per i pazienti con EDSS <6.0 allo screening, e ≥0.5 punti per i pazienti con EDSS ≥6.0 allo screening.

Centro prescrittore: ____ **Data**: ____ / ____ / _____

Paziente (nome, cognome): _____________________________________ Data di nascita: ____ / ____ / _________

Sesso: F M Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: ____

Residenza: ____ Provincia: ______Regione: _________________

ASL di Residenza: ______________________________ Medico curante: _______________________________________

Diagnosi (vedi indicazioni terapeutiche in regime di rimborso SSN per il farmaco prescritto)	
SMRR/SMR (Criterio 1)	
SMRR/SMR (Criterio 2)	
SMRR (età pediatrica)	
SMRR/SMR (Criterio di sicurezza/tollerabilità)	
SMPP	
SMSP	

Diagnosi Formulata in data:	____ / ____ / _____
Dal centro di Riferimento:	____
Sede:	____

Punteggio EDSS alla diagnosi: ____________ Punteggio EDSS attuale: ______________ Data: ____ / ____ / ________

Numero di ricadute negli ultimi 12 mesi: ____
Una RICADUTA è la comparsa di almeno un nuovo sintomo neurologico dovuto a sclerosi multipla o un peggioramento di un sintomo/i pre-esistente/i, che persiste almeno 24 h e che determina la modificazione di almeno 1 punto in uno o più sistemi funzionali o almeno 0.5 punti nell'EDSS. Un sintomo è parte di nuova ricaduta se inizia dopo almeno 30 gg dalla conclusione della ricaduta precedente.

Precedente terapia *Disease Modifying* (nome commerciale e periodo di trattamento):

____ da: ____ / ____ / _____ a: ____ / ____ / _____

____ da: ____ / ____ / _____ a: ____ / ____ / _____

Motivo della sospensione: □ Efficacia □ Sicurezza □ Tollerabilità □ Altro (specificare ___________________________)

Nota bene: si ricorda di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse.

PROGRAMMI TERAPEUTICI

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per alemtuzumab**

Posologia Primo ciclo di trattamento:	□ 12 mg/die per 5 giorni consecutivi (dose totale di 60 mg);
Secondo ciclo di trattamento:	□ 12 mg/die per 3 giorni consecutivi (dose totale di 36 mg), somministrata 12 mesi dopo il primo ciclo di trattamento. NOTA BENE: La scheda dovrà essere ricompilata prima di ogni ciclo di trattamento.

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per cladribina**

Posologia: La dose raccomandata cumulativa di cladribina è di 3,5 mg/kg di peso corporeo in 2 anni, somministrata come 1 ciclo di trattamento da 1,75 mg/kg per anno. Ogni ciclo di trattamento consiste di 2 settimane di trattamento, una all'inizio del primo mese e una all'inizio del secondo mese dell'anno di trattamento corrispondente. Ogni settimana di trattamento consiste di 4 o 5 giorni in cui il paziente assume 10 mg o 20 mg (una o due compresse) come singola dose giornaliera, in base al peso corporeo. Per informazioni dettagliate, vedere le Tabelle 1 e 2 riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Specificare di seguito il numero di compresse di cladribina da 10 mg da assumere per giorno della settimana

	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5
Settimana 1					
Settimana 2					

Prima prescrizione: □
Prosecuzione cura (secondo ciclo di trattamento) □

NOTA BENE: La scheda dovrà essere ricompilata prima di ogni ciclo di trattamento.

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per fingolimod**

Posologia:	**PAZIENTI ADULTI:** 1 capsula da 0.5 mg/die
Prima prescrizione:	□
Prosecuzione cura:	□
Posologia:	**PAZIENTI PEDIATRICI (età compresa tra 10 e 17 anni di età):** - Pazienti pediatrici con peso corporeo ≤40 kg: una capsula da 0,25 mg per via

	orale una volta al giorno. - Pazienti pediatrici con peso corporeo >40 kg: una capsula da 0,5 mg per via orale una volta al giorno. I pazienti pediatrici che iniziano il trattamento con le capsule da 0,25 mg e successivamente raggiungono un peso corporeo stabile superiore a 40 kg devono passare al trattamento con le capsule da 0,5 mg.
Prima prescrizione:	□
Prosecuzione cura:	□

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per natalizumab**	
Posologia:	- *Formulazione endovenosa* (EV) Natalizumab 300 mg deve essere somministrato attraverso un'infusione EV una volta ogni 4 settimane - *Formulazione sottocutanea* (SC; 2 siringhe preriempite SC 1 ml 150 mg/ml– AIC n. 037150024). La dose raccomandata per la somministrazione SC è di 300 mg ogni 4 settimane. Poiché ogni siringa preriempita contiene 150 mg di natalizumab, è necessario somministrare al paziente due siringhe preriempite. L'utilizzo della formulazione SC è limitata ai pazienti adulti già in trattamento con la formulazione EV per almeno 12 mesi e che hanno risposto positivamente al trattamento
Prima prescrizione:	□
Prosecuzione cura:	□

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per ocrelizumab**	
Primo ciclo di trattamento:	□ La dose iniziale di 600 mg è somministrata mediante due diverse infusioni endovenose: una prima infusione da 300 mg, seguita da una seconda infusione da 300 mg 2 settimane più tardi
Cicli successivi:	In seguito le dosi successive di ocrelizumab vengono somministrate mediante singola infusione endovenosa da 600 mg ogni 6 mesi. La prima dose successiva da 600 mg deve essere somministrata 6 mesi dopo la prima infusione della dose iniziale. Si deve mantenere un intervallo minimo di 5 mesi tra le dosi di ocrelizumab

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per ofatumumab**	
Posologia	La dose raccomandata è 20 mg di ofatumumab da somministrare tramite iniezione sottocutanea con: • una somministrazione iniziale alle settimane 0, 1 e 2, seguita da • una somministrazione mensile successiva, a partire dalla settimana 4.

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per ozanimod**	
Posologia:	□ La dose raccomandata è di 0,92 mg una volta al giorno. Il regime di aumento graduale della dose iniziale di ozanimod deve essere seguito dal giorno 1 al giorno 7. Dopo i 7 giorni di aumento graduale della dose, la dose di mantenimento è di 0,92 mg una volta al giorno, a partire dal giorno 8.
Regime di aumento graduale della dose:	Giorni 1-4 — 0,23 mg una volta al giorno

	Giorni 5-7	0,46 mg una volta al giorno
	Giorno 8 e successivamente	0,92 mg una volta al giorno

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per ponesimod**

Posologia:

□ *Inizio del trattamento*

Il trattamento deve essere iniziato con la confezione di inizio del trattamento da 14 giorni. Il trattamento ha inizio il giorno 1 con una compressa da 2 mg per via orale una volta al giorno, e l'incremento della dose procede secondo lo schema di titolazione specificato nella Tabella.

Giorno di titolazione	Dose giornaliera
Giorni 1 e 2	2 mg
Giorni 3 e 4	3 mg
Giorni 5 e 6	4 mg
Giorno 7	5 mg
Giorno 8	6 mg
Giorno 9	7 mg
Giorno 10	8 mg
Giorno 11	9 mg
Giorni 12, 13 e 14	10 mg

□ *Dose di mantenimento*

Dopo il completamento della titolazione della dose (vedere anche paragrafo 4.2 "Inizio del trattamento"), la dose di mantenimento raccomandata di Ponvory è una compressa da 20 mg assunta per via orale una volta al giorno.

□ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per siponimod**

Posologia:

□ Il trattamento deve essere iniziato con una confezione di titolazione che ha una durata di 5 giorni. Il trattamento inizia con 0,25 mg una volta al giorno nei giorni 1 e 2, seguiti da dosi di 0,5 mg una volta al giorno nel giorno 3, 0,75 mg una volta al giorno nel giorno 4 e 1,25 mg una volta al giorno nel giorno 5, per raggiungere la dose di mantenimento di siponimod prescritta al paziente a partire dal giorno 6.

Nei pazienti con un genotipo CYP2C9*2*3 o *1*3, la dose di mantenimento raccomandata è di 1 mg, assunta una volta al giorno (1 x 1 mg o 4 x 0,25 mg).
La dose di mantenimento raccomandata di siponimod in tutti gli altri pazienti con genotipo CYP2C9 è di 2 mg.
Nei pazienti con un genotipo CYP2C9*3*3, siponimod non deve essere utilizzato.

La prescrizione ed il monitoraggio di sicurezza per ognuno di questi farmaci vanno effettuati in accordo con il relativo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

La scheda di prescrizione ha una validità massima di 12 mesi.

Nome e cognome del Medico Prescrittore*: ______________________________

Recapiti del Medico: ______________________________

***** La prescrivibilità *di questo medicinale è consentita ai soli medici appartenenti a strutture ospedaliere e sanitarie territoriali espressamente autorizzate dalla Regione di rispettiva pertinenza* (*Centri specialistici Sclerosi Multipla*).

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE

Allegato I. Indicazioni terapeutiche autorizzate e rimborsabilità AIFA

alemtuzumab	cladribina	fingolimod	natalizumab	ocrelizumab	ofatumumab	ozanimod	ponesimod	siponimod
Indicazioni terapeutiche autorizzate: Alemtuzumab è indicato come singola terapia modificante la malattia in adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) altamente attiva per i seguenti gruppi di pazienti: Pazienti con malattia altamente attiva nonostante un ciclo completo e adeguato di trattamento con almeno una terapia modificante la malattia (DMT) o Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa in rapida evoluzione, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto a una RM precedente recente. **Rimborsabilità AIFA:** Alemtuzumab è indicato come singola terapia modificante la malattia in adulti	**Indicazioni terapeutiche autorizzate**: Cladribina è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) recidivante ad elevata attività, definita da caratteristiche cliniche o di diagnostica per immagini (vedere paragrafo 5.1). **Rimborsabilità AIFA** Sclerosi multipla recidivante remittente con un'elevata attività di malattia nonostante un ciclo terapeutico completo e adeguato con almeno una terapia disease-modifying. Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno una terapia disease modifying. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 1 nuova lesione	**Indicazioni terapeutiche autorizzate:** Fingolimod è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre: - Pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia disease modifying (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di washout). oppure - Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una	**Indicazioni terapeutiche autorizzate**: Natalizumab è indicato come monoterapia disease-modifying negli adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: Pazienti con un'elevata attività della malattia nonostante un ciclo terapeutico completo e adeguato con almeno una terapia disease-modifying (DMT) (per le eccezioni e le informazioni riguardo ai periodi di washout vedere paragrafi 4.4 e 5.1). oppure Pazienti con sclerosi multipla recidivante remittente severaad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti Gadolinio alla RM cerebrale o un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM	**Indicazioni terapeutiche autorizzate:** Ocrelizumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita in base alle caratteristiche cliniche o radiologiche (vedere paragrafo 5.1). Ocrelizumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla primariamente progressiva (SMPP) in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità, e con caratteristiche radiologiche tipiche di attività infiammatoria (vedere paragrafo 5.1). **Rimborsabilità AIFA:** **Indicazione SMR** - trattamento dei pazienti adulti di età ≥18 anni con SMR con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con almeno una terapia *disease modifying*.	**Indicazioni terapeutiche autorizzate:** Ofatumumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita da caratteristiche cliniche o radiologiche (vedere paragrafo 5.1). **Rimborsabilità AIFA:** - trattamento dei pazienti adulti di età ≥18 anni con SMRR con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con almeno una terapia disease modifying. Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo e adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno una terapia disease modifying. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 1 nuova lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad altro recente esame RM. Un paziente non responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o	**Indicazioni terapeutiche autorizzate:** Ozanimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) con malattia in fase attiva, come definito da caratteristiche cliniche o di imaging. **Rimborsabilità AIFA:** Ozanimod è indicato come monoterapia disease-modifying negli adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: - pazienti adulti di età ≥18 anni con SMRR con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con almeno una terapia *disease modifying*. Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno una terapia *disease modifying*. I pazienti devono	**Indicazioni terapeutiche autorizzate:** Ponesimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita sulla base di caratteristiche cliniche o radiologiche. **Rimborsabilità AIFA:** Ponesimod è indicato come monoterapia disease-modifying negli adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: - pazienti adulti di età ≥18 anni con SMRR con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con almeno una terapia *disease modifying*. Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico	**Indicazioni terapeutiche autorizzate:** Siponimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attività infiammatoria (vedere paragrafo 5.1). **Rimborsabilità AIFA:** Siponimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attività infiammatoria (per esempio lesioni in T1 captanti gadolinio o lesioni in T2 nuove o inequivocabilmente ingrandite di volume). Le caratteristiche dei pazienti eleggibili al

con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) altamente attiva per i seguenti gruppi di pazienti: pazienti adulti con un'elevata attività della malattia nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno una terapia *disease modifying*. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 1 nuova lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad un altro recente esame RM. Un paziente *non responder* può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi **(Criterio 1)**. ***Oppure*** Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive	captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad un altro recente esame RM. Un paziente *non responder* può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi **(Criterio 1)**. ***Oppure*** Sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata. **(Criterio 2)**.	precedente RM effettuata di recente. **Rimborsabilità AIFA**: Fingolimod è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici tra 10 e 17 anni di età: - Pazienti con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con almeno una terapia disease modifying (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di washout). Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno una terapia disease modifying. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 1 nuova lesione captante gadolinio o	effettuata di recente. **Rimborsabilità AIFA** Natalizumab è indicato come monoterapia disease-modifying negli adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: Pazienti adulti di età uguale o superiore a 18 anni con un'elevata attività della malattia nonostante la terapia con almeno un farmaco disease modifying. Tali pazienti sono definiti come pazienti che hanno fallito nella risposta ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno un farmaco disease modifying. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia e devono presentare almeno 1 nuova lesione captante Gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad un altro recente esame RM. Un	Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo e adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno una terapia *disease modifying*. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 1 nuova lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad altro recente esame RM. Un paziente *non responder* può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi **(Criterio 1).** ***Oppure*** - trattamento dei pazienti adulti di età ≥ 18 anni con SMR grave ad evoluzione rapida, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un	aumentato o che presenta recidive gravi **(Criterio 1).** Oppure - trattamento dei pazienti adulti di età ≥ 18 anni con SMRR grave ad evoluzione rapida, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata **(Criterio 2).**	avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 1 nuova lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad altro recente esame RM. Un paziente non responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi **(Criterio 1)**. **Oppure** pazienti adulti di età ≥ 18 anni con SMRR grave ad evoluzione rapida, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata **(Criterio 2)**".	completo ed adeguato (6-12 mesi di trattamento) con almeno una terapia *disease modifying*. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e almeno 1 nuova lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad altro recente esame RM. Un paziente non responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi **(Criterio 1)**. **Oppure** pazienti adulti di età ≥ 18 anni con SMRR grave ad evoluzione rapida, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in	trattamento devono riflettere i principali criteri di inclusione dello studio registrativo EXPAND ossia età compresa tra 18 e 60 anni, punteggio EDSS allo screening compreso tra 3 e 6.5, una progressione documentata del punteggio EDSS nei 2 anni prima dello screening, di ≥1 per i pazienti con EDSS <6.0 allo screening, e ≥0.5 punti per i pazienti con EDSS ≥6.0 allo screening.

disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata **(Criterio 2)**.		una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad un altro recente esame RM. Un paziente *non responder* può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi **(Criterio 1)**. ***Oppure*** Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata **(Criterio 2)**.	paziente non-responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi **(Criterio 1)**. ***Oppure*** Pazienti adulti di età pari o superiore ai 18 anni con sclerosi multipla recidivante remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti Gadolinio alla RM cerebrale o un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente **(Criterio 2)**. TYSABRI 2 siringhe preriempite SC 1 ml 150 mg/ml (AIC Nr. 037150024) La formulazione SC di natalizumab è rimborsata a carico del SSN e limitatamente ai pazienti adulti già in trattamento con la formulazione EV per almeno 12 mesi e che hanno risposto positivamente al trattamento.	aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata **(Criterio 2)**. **Indicazione SMPP** - trattamento di pazienti adulti affetti da **sclerosi multipla primariamente progressiva** (SMPP) in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità (in base ai principali criteri di inclusione dello studio registrativo ORATORIO, ossia età compresa tra 18 e 55 anni, punteggio EDSS allo screening compreso tra 3,0 e 6,5, durata della malattia dall'insorgenza di sintomi di SM inferiore a 10 anni nei pazienti con punteggio EDSS allo screening ≤ 5,0 o inferiore a 15 anni nei pazienti con punteggio EDSS allo screening > 5,0), e con caratteristiche radiologiche tipiche di attività infiammatoria (ossia lesioni in T1 captanti Gd e/o lesioni in T2 attive [nuove o in espansione]). Le evidenze alla RM devono essere usate per confermare l'attività infiammatoria in tutti i pazienti.			T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata **(Criterio 2)**".	

24A01790

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 29 del 5 febbraio 2024)**, coordinato con la legge di conversione 27 marzo 2024, n. 42** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *la società ANAS S.p.A. è individuata* quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli *effetti prodottisi* e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette *all'ANAS S.p.A.* una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e *circa gli impegni* finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-bis. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A*-bis*, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.*

1-ter. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Sede T2 MXP – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale» e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2020, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2020, n. 121:

«Art. 3 *(Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.)*. — 1. È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(*Omissis*).»

Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore *alla società ANAS S.p.A.*»;

1-bis*) al comma 2*-ter *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità»*;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'*Autorità di Governo* competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-*ter*, primo periodo;

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-*ter*, secondo periodo;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5-*bis*. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5-*ter*. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera *a)*, *numero 2)*, sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, *nonché degli interventi* di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. *L'organo di amministrazione* delega al consigliere di cui al comma 5, lettera *a)*, *numero 3)*, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, *l'organo di amministrazione* può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

5-quater. *Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società».*

3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «designati»;

4) il comma 7 è abrogato;

b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli l'articoli 3, commi 2, 2-*ter*, 5 e 6 del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.)*. — 2. Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, *ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A.*, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(*Omissis*).

2-*ter*. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. *L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.*

(*Omissis*)

5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) *tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:*

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter*, primo periodo;*

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter*, secondo periodo;*

b) *uno designato dalla regione Lombardia;*

c) *uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.*

*5-*bis*. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.*

*5-*ter*. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera* a)*, numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3*-bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera* a)*, numero 3), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.*

5-quater. *Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società.*

6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni

di Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile.

7. *Abrogato*.

(*Omissis*).».

Art. 3.

Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

1. L'amministratore delegato *pro tempore dell'ANAS S.p.A.*, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli *effetti prodottisi* e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale *dell'ANAS S.p.A.* Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali *rimborsi di spese* sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato *pro tempore dell'ANAS S.p.A.* può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-bis. *L'amministratore delegato* pro tempore *della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.*

2-ter. *Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2*-bis*, l'amministratore delegato* pro tempore *della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:

«Art. 4 *(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)*. — 2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'*iter* autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.

2-*bis*. (*Omissis*).

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al

primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.»

Art. 3 - *bis*

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 222 del 22 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.*

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 2 del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31:

«Art. 2 *(Comitato Organizzatore)*. — 1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

2-*bis*. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi.

3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera *c)*, al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera *c)*.

6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

— Si riporta l'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):

«Art. 192 *(Revisione del contratto di concessione)*. — 1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché

non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere *a)* e *b)*, a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.»

— Si riporta l'articolo 49, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità):

«Art. 49 *(L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio. (L-R))*. — (*Omissis*).

2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)

3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)

4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327:

«Art. 50 *(Indennità per l'occupazione. (L-R))*. — 1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)

3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.».

— Per i riferimenti al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro *con l'ANAS S.p.A.* alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti *all'ANAS S.p.A.* gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate *dall'ANAS S.p.A.*, nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. *Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma* sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori *oneri* a carico della finanza pubblica.

2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera *a)*, del *testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al* decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. *L'ANAS S.p.A.* destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-bis. *Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del ci-*

tato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A.

3-ter. *Per gli interventi di cui all'Allegato A*-bis*, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

3-quater. *Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1*-ter*, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

3-quinquies. *L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione.*

3-sexies. *Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3*-quinquies*, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, e dodici unità da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

4. *Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3*-bis *e dei commi 1, 2, 3*-bis*, 3*-ter*, 3*-quater *e 3*-quinquies *del presente articolo*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31:

«Art. 3 *(Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.)*. — (*Omissis*)

11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2.

(*Omissis*)

Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

— Si riporta l'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 36 *(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)*. — (*Omissis*)

3-*bis*. Per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, a titolo di onere di investimento, è riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota di cui al precedente periodo non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla società con obiettivo di efficientamento dei costi.

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 11, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica):

«Art. 11 *(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)*. — (*Omissis*)

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«Art. 214 *(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)*. — 1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(*Omissis*).»

— Per l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.

— Si riportano gli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

«Art.65 *(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale)*. — 1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;

2) dei pericoli di siccità;

3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;

4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera *f)*, qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;

i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;

l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;

t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)*, *m)* ed *n)* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale

assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

«Art. 67 *(I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio).* — 1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera *d)*, del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.".

—Si riporta l'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):

199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

———

ALLEGATO A
(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento *dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore*

Regione	*Intervento*
Lombardia	*SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300*
Lombardia	*SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco*
Lombardia	*SS 36 – Consolidamento galleria «Monte Piazzo»*
Lombardia	*SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona*
Lombardia	*SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate*

«ALLEGATO A-bis
(articolo 1, comma 1-bis*)*

Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

Regione o provincia autonoma	*Intervento*
Provincia autonoma di Trento	*Stazione ferroviaria di Trento – Adeguamento infrastrutturale*
Veneto	*Stazione di Longarone – Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari*
Veneto	*PRG di Ponte nelle Alpi*
Veneto	*Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno*
Veneto	*Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre*
Lombardia	*Interventi puntuali potenziamento – PRG sedi di incrocio*
Lombardia	*Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA*
Lombardia	*Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA*
Lombardia	*Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI*
Lombardia	*Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO*
Lombardia	*Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro*
Lombardia	*Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone*

».

ALLEGATO B
(di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*)

«Allegato 1
(di cui all'articolo 3, comma 5-*ter*)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio
Lombardia	SS 42 "del Tonale e della Mendola" – lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico)
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone

».

24A01748

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-080) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.